



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 51 del 26 Settembre 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.09.2012, n. 144:

Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali". Pag. 9

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 444:

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 – PSR 2007-2013 Abruzzo – Misura 133 "Attività di informazione e promozione". "Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo - Annualità 2012". Pag. 13

DELIBERAZIONE 09.08.2012, n. 520:

SOCIETÀ "A.R.P.A. S.p.A." DI CHIETI. RISTRUTTURAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO AUTOLINEA GIULIANOVA – TERAMO – L'AQUILA - ROMA (TE/1/1). .Pag. 30

DELIBERAZIONE 09.08.2012, n. 522:

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di impianti eolici. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. Pag. 44

DELIBERAZIONE 29.08.2012, n. 546:

Attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – Accordo Stato Regioni 18/11/2010 - Linee di indirizzo regionali. Pag. 53

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 222/165 rilasciata in data 05/04/2012 – impianto di Avezzano(AQ). PROVVEDIMENTO 09/08/2012, N. DA13/188:

Decreto Legislativo n.152/6 – “Autorizzazione Integrata Ambientale” - Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale n. 222/165 del 05/04/2012, dalla Ditta FIAMM S.p.A.. alla Ditta SIAPRA S.p.A. DITTA: Ditta FIAMM S.p.A. con sede legale nel Comune di Avezzano(AQ) – Via Alessandro Volta, 9 SEDE IMPIANTO: Avezzano(AQ) Via Alessandro Volta, 9. Attività svolta: produzione di batterie avviamento per il settore automotive e di batterie stand-by per il settore industriale Codice IPPC : 2.5. b) impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero(affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. Pag. 68

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DL/105:

PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Sistema di gestione e di controllo del programma operativo - “Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi”: modifiche ed integrazioni al paragrafo 3.1. **ATTUAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO A PREVALENTE CONTENUTO FORMATIVO. Pag. 69**

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.08.2012, n. DA21/11:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 s.m.i., art. 45. Ditta A.M. Consorzio Sociale – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE). Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Topografi 1. Pag. 71

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 30.08.2012, n. DH28/98:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. “Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli” – Archiviazione della richiesta di finanziamento - Ditta Alvia CARDARELLI – C.F. CRDLVA52R46C426Q – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302766..... Pag. 75

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,

CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA*

DETERMINAZIONE 26.07.2012, n. DH35/120:

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i. Conc. Det. Dir. n. DH24/150 del 25/08/2010. DITTA: ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE Società Coop. con sede a CELANO - part. IVA 01576000663. Annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, dell'autorizzazione alla variante in corso d'opera di cui alla nota prot. RA206591 del 10 ottobre 2011 nonché degli atti amministrativi dalla stessa scaturiti, ivi compresa Det. Dir. DH35/46 del 26 marzo 2012..... Pag. 93

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DH35/122:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. – Domanda di pagamento seconda rata n. 94750830849 DITTA: VIGNALE GIUSEPPE residente in Via P.zza Tacito 3 Comune SULMONA Prov. (AQ) LIQUIDAZIONE SECONDA RATA del premio in conto capitale di €40.000,00 concesso con D.D. n. DH11/92 del 07/06/2010..... Pag. 94

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DH35/123:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. – Domanda di pagamento seconda rata n. 94751186951 DITTA: SOC AGR. "IL FORTINO SS" di Ghisetti Giavarina Giulia e Verna Angiola Emilia -Leg Rappr. Verna Angiola Emilia residente in Via Piazza Paolini 32 Comune POPOLI Prov. (PE) LIQUIDAZIONE SECONDA RATA del premio in conto capitale di €40.000,00 concesso con D.D. n. DH11/52 del 07/06/2010..... Pag. 94

- **DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 27.08.2012, n. DH33/190:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 84750666434 DITTA: Salzetta Nicoletta residente in Via Via Strada Lungofino, 48 Comune di Città Sant' Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/304 del 01/12/2010..... Pag. 95

- **DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/493:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture ortive e derivazione acqua sorgiva – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) - Ditta SANTOLERI Pasquale. Pag. 96

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/494:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto

– Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta BIASONE Domenico. Pag. 97

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/495:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e condotta gas – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Giovanni. Pag. 98

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/496:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico - Ditta PASQUALONE Luigi. Pag. 99

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/497:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e attraversamento con rete fognaria – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta REBBE Egilda. Pag. 100

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/498:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Urbano Nicola. Pag. 101

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH27/172:

Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013. Pag. 102

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/85:

Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti. Disciplina degli audit. Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio relativo a n. 2 edizioni di corsi di formazione. Aggiudicazione Definitiva. Pag. 107

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/86:

Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele, titolare della omonima ditta con sede in Bucchianico (CH) – Autorizzazione a svolgere il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti ai sensi della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, art. 14. Pag. 108

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/87:

Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59 “Controllo sulla salubrità delle carni ittiche”. Programma 2012. Impegno di spesa, affidamento realizzazione del programma ed assegnazione dei relativi fondi..... Pag. 110

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/90:

ALBO REGIONALE DEI MEDICI VETERINARI RICONOSCIUTI. CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLA DOTT.SSA SILVANA SONZOGNI..... Pag. 111

DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. DG21/92:

Iscrizione nell'Elenco Regionale degli Auditors. Pag. 112

- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 02.08.2012, n. DI8/44:

Cava di calcare in località "Colli" del Comune di Scafa (Provincia di Pescara) Ditta: SACCI SPA. (Partita Iva 03641151000) Autorizzazione ampliamento..... Pag. 120

DETERMINAZIONE 23.08.2012, n. DI8/46:

Cava di ghiaia in località "Bivio Casone" del Comune di Moscufo (Provincia di Pescara) Ditta: SALINE SRL. (Partita Iva 00057440687) Autorizzazione apertura. Pag. 121

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DB8/130:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente..... Pag. 123

DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. DB8/132:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 125

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 06.09.2012, n. 150:

Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" – Prima integrazione..... Pag. 127

- GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA

Concessione n. DC/43 del 20.08.2012 di derivazione d'acqua superficiale dal torrente Vezzo ad uso industriale, in località Scalecichio nel Comune di Teramo, a favore del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo. Pag. 133

- GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE
“Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011..... Pag. 135
- COMUNE DI CASOLI (CH)
AVVISO APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE. Pag. 151
- COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28-08-2012 OGGETTO: VARIANTE ART. 14 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG – APPROVAZIONE. Pag. 151
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI DISTACCAMENTO DI CHIETI
 - **Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 0,450 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nel Comune di Pescara (PE). Pag. 152**
 - **Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 1,330 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nel Comune di Montesilvano (PE). Pag. 153**
- ISOLMONTAGGI SRL
*STRADA PROVINCIALE BONIFICA KM. 14,050
CAP. 64010 CITTÀ ANCARANO*
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ inerente: Impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi del D. LGS 152/2006. Pag. 153
- NEW EDY SRL
*VIA MASCAGNI 18
CAP 65015 MONTESILVANO (PE)*
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ inerente: Gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali - Varianti in corso di esercizio. Pag. 154

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO**

ATTI

**DELIBERAZIONI
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Omissis

DELIBERAZIONE 11.09.2012, n. 144:

Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa:

1. di approvare **l'allegato A)** avente ad oggetto: "Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il suddetto disciplinare è contestualmente pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione* e sul sito istituzionale del Consiglio.

Segue Allegato

Disciplinare recante i criteri e le modalità per il sorteggio pubblico per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali dall'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

**Art. 1
(Oggetto)**

- 1) Il presente disciplinare determina i criteri e le modalità per il sorteggio, tra gli iscritti all'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo (di seguito denominato Elenco), formato ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter, della L.R. 4/2009 da nominare o designare a componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende sanitarie regionali ai sensi del comma 1 quater del medesimo art. 5.

**Art. 2
(Criteri)**

- 1) La nomina o la designazione dei revisori contabili di cui all'art. 1 è effettuata nel rispetto delle disposizioni regionali o statali che disciplinano il funzionamento degli Enti cui i revisori contabili sono destinati.
- 2) Il Consiglio nella nomina dei revisori contabili garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4, dello Statuto regionale.
- 3) Le nomine o designazioni di cui al comma 1 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto conto anche delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 4/2009.
- 4) Non possono essere nominati negli organi di controllo degli enti regionali, individuali e collegiali, coloro che rivestono la medesima carica in altro ente regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 4/2009.

**Art. 3
(Modalità del sorteggio)**

- 1) Il sorteggio dei revisori contabili avviene in seduta aperta al pubblico della Conferenza di Capigruppo consiliari.
- 2) Per assicurare il rispetto della pubblicità della seduta di cui al comma 1 il Servizio Affari Istituzionali ed Europei (di seguito denominato Servizio Competente) pubblica sul sito istituzionale del Consiglio, prima della data stabilita per il sorteggio, un avviso che indica gli Enti presso cui le nomine

- devono essere effettuate nonché la data e l'ora in cui il sorteggio sarà effettuato.
- 3) L'Elenco riporta in ordine alfabetico i nominativi di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione; a ciascuno dei suddetti iscritti nell'elenco è attribuito un numero progressivo d'ordine che, in caso di omonimia, è attribuito per sorteggio; l'integrazione periodica dell'Elenco segue il medesimo criterio di iscrizione (numero progressivo d'ordine, ordine alfabetico);
 - 4) Il sorteggio avviene nell'ordine stabilito dal Servizio competente con riferimento alle singole nomine da effettuare; nel caso in cui il collegio dei revisori da nominare sia composto da membri effettivi e membri supplenti, si procede nell'ordine prima al sorteggio dei nominativi dei membri effettivi e successivamente al sorteggio dei nominativi dei membri supplenti. Nell'ambito del sorteggio ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.
 - 5) I numeri assegnati a ciascuno dei nominativi iscritti nell'Elenco sono riposti all'interno di un grande contenitore, con modalità atte a garantire la loro segregazione. Per ciascun componente dell'organo di revisione da nominare sono estratti tre nominativi, il primo dei quali è individuato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto nominato. Successivamente, la Struttura competente provvede a richiedere al nominato l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione della non esistenza di cause di incompatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
 - 6) I numeri corrispondenti ad iscritti nell'Elenco già nominati in altro ente regionale sono preventivamente esclusi dall'estrazione.
 - 7) Il sorteggio è effettuato dal Presidente del Consiglio o da Suo delegato, con l'assistenza del Dirigente del Servizio competente.
 - 8) Dell'estrazione per sorteggio è redatto verbale dal Funzionario responsabile dell'Ufficio competente che funge da Segretario delle operazioni di sorteggio.
 - 9) A garanzia dell'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, in caso di estrazione consecutiva di numeri relativi a nominativi appartenenti ad un solo genere, si procede ad esclusione nell'ordine degli ultimi numeri estratti, in proporzione al numero dei soggetti da nominare; i numeri relativi ai nominativi esclusi sono reinseriti nel contenitore per l'estrazione;
 - 10) In caso di cessazione per qualunque causa di un revisore incaricato, per la sostituzione si tiene conto del genere del revisore cessato.

Art. 4

Trasparenza e comunicazione

1. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati a cura del Servizio competente sul sito istituzionale del Consiglio, nella sezione Trasparenza valutazione e merito, sottosezione Nomine di competenza, nel rispetto delle disposizioni del

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'avvenuta estrazione per sorteggio è altresì comunicata dal Servizio competente ai soggetti i cui nominativi sono stati estratti dall'Elenco a mezzo di posta certificata o, qualora il destinatario ne sia sprovvisto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento contestualmente alla pubblicazione degli esiti del sorteggio sul sito istituzionale del Consiglio.
3. Il risultato delle operazioni di sorteggio per ciascuna delle nomine da effettuare è riportato in un decreto del Presidente del Consiglio regionale che è inviato agli Enti destinatari delle stesse ed alle competenti Direzioni della Giunta regionale per quanto di competenza.

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 444:

Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 33 – PSR 2007-2013 Abruzzo – Misura 133 “Attività di informazione e promozione”. “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo - Annualità 2012”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 33 “Attività di informazione e promozione” del citato Reg. 1698/2005, che prevede il sostegno di cui all'art. 20, lettera c), punto iii), ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'art. 32;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto l'art. 23 del precitato Reg. (CE) n. 1974/2006, in particolare il primo capoverso del comma 2, che prevede tra le attività di informazione e promozione le attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005”;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

Considerato che la Misura 133 “Attività di informazione e promozione” ha lo scopo di promuovere con opportune azioni i prodotti agricoli che rientrano nei sistemi di qualità

alimentare e che, pertanto, progetti di informazione e di promozione dei prodotti di qualità del comparto vitivinicolo DOP – IGP - biologici favoriscono la conoscenza della qualità di detti prodotti da parte dei consumatori e degli operatori del settore, nonché la diffusione e la commercializzazione;

Visto l' “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo – Annualità 2012” relativo alla Misura 133 “Attività di informazione e promozione” - PSR della Regione Abruzzo 2007 – 2013 (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

Considerato che per la misura in oggetto sono disponibili fondi per complessivi di € 1.500.000,00, annualità 2012, fondi PSR Regione Abruzzo 2007 - 2013;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle norme di cui all' “Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo – Annualità 2012” relativo alla Misura 133 “Attività di informazione e promozione” - PSR della Regione Abruzzo 2007 – 2013 (Allegato 1);

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti:

- a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente provvedimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;
- a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

- di approvare l' "Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore Vitivinicolo – Annualità 2012" relativo alla Misura 133 "Attività di informazione e promozione" - PSR della Regione Abruzzo 2007 – 2013 (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato a provvedere, con propri atti:
 - a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente

provvedimento, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni all'applicazione dell'Avviso pubblico;

- a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, gli elenchi dei beneficiari ammessi a pagamento;
- di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul *B.U.R.A.*;
- di considerare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato 1, composto da n. 15 facciate.

Segue Allegato

Allegato 1

Programma di sviluppo rurale dell'Abruzzo 2007/2013. Misura 133 "Attività di informazione e promozione". Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel settore vitivinicolo – Annualità 2012.**Art.1
Premessa**

La Misura 133 "Attività di informazione e promozione" riguarda i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare Asse 1) [art.20, lett. c), punto iii)] del regolamento (CE) n.1698/2005 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo (pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29 gennaio 2010), di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea D(2011) 939381 del 09 agosto 2011. Tale misura ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
5. favorire l'integrazione di filiera;
6. incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

**Art.2
Riferimenti normativi e definizioni generali**

Per i riferimenti normativi si richiama, nello specifico, il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

Il corrente bando è rivolto alla presentazione di progetti per la promozione del settore Vitivinicolo della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 2 secondo capoverso art. 23 del Reg. (CE) N.1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e della Misura 133 (Azioni ammissibili) del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale.

Sono ammessi alla partecipazione le Associazioni di Produttori ivi compresi i Consorzi di Tutela e loro associazioni. Le produzioni ammesse devono appartenere al comparto vitivinicolo ed essere state ufficialmente riconosciute, secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario di seguito elencati:

A. Prodotti enologici di cui al **Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i.** relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) e riconosciuti ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini", della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", nonché ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", di seguito elencati:

DOP/DOC:

- Montepulciano d'Abruzzo;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre di Casauria;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
- Trebbiano d'Abruzzo;
- Controguerra;
- Terre Tollesi o Tullum;
- Abruzzo;
- Cerasuolo d'Abruzzo.

DOP/DOCG:

- Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane".

IGP/IGT :

- Colli Aprutini;
- Colline Pescaresi;
- Colli del Sangro;
- Colline Teatine;
- Colline Frentane;
- Histonium del Vastese;
- Terre di Chieti;
- Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.

B. Prodotti enologici ottenuti da uve prodotte secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali.

Ciò in conformità di quanto riportato nella descrizione della misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo.

Art.3

Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Ai sensi dell'art. 75, lettera c), del Reg. CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti (sono inammissibili i pagamenti in contanti) debbono indicare la specifica della/e fatture a cui si riferiscono.

La fattura e/o il bonifico riferiti alle operazioni relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: "**P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133**".

Le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi.

Art.4 Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori (costituite da un minimo di 5 produttori/aziende associate), intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che partecipano attivamente ad un sistema di qualità alimentare per prodotti vitivinicoli, compresi i Consorzi volontari di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge 164/92 e/o ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 e loro Associazioni, che rappresentano almeno il **10%** della produzione vitivinicola regionale di qualità (DOP/DOC IGP/IGT e biologici) calcolata come media delle campagne vitivinicole 2009/2010 e 2010/2011.

I soggetti sopraindicati possono presentare domanda anche in forma aggregata in Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI o ATS). I componenti dei raggruppamenti temporanei non possono presentare domanda anche come beneficiari singoli.

I Beneficiari sostengono l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assumono i relativi impegni e ad essi viene liquidato il contributo pubblico.

Art.5 Condizioni di esclusioni relative ai richiedenti

In applicazione dell'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

Il sostegno non può essere concesso a soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni citate.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal progetto dovranno essere intestate al Capofila o al Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS).

Art.6 Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni sostitutive di seguito riportate:

- 1 di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
- 2 che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- 3 di essere un'Associazione di produttori partecipante attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nella Misura 132 del PSR Abruzzo;
- 4 di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- 5 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- 6 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi con il Reg. (CE) 3/2008;
- 7 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
- 8 di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla misura 132 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013;
- 9 di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- 10 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 11 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo;
- 12 di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. UE n. 65/2011 della Commissione e dal Decreto del MIPAAF del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. La Giunta regionale adotterà un provvedimento che riassume, per la misura, gli impegni previsti e stabilisce le riduzioni ed esclusioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze;
- 13 che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e ai luoghi ove si tengono gli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 14 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- 15 di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- 16 di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- 17 di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;

- 18 di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 1698/2005, pena la decadenza totale dal sostegno e l'eventuale recupero delle somme erogate;
- 19 di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- 20 di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- 21 di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- 22 di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
- 23 di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
- 24 di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, verranno valutate le seguenti condizioni:
 - o numero di produttori/aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da giovani imprenditori con meno di 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da donne;
 - o numero di aziende di produzione localizzate in aree svantaggiate regionali così come individuate ai sensi della direttiva 268/75 facenti parte dell'Associazione/Consorzio;
 - o quantità di prodotto che si rappresenta (ossia la % della quantità rappresentata dall'Associazione/Consorzio riferita alla produzione regionale di prodotti vitivinicoli a DOP – IGP – Biologici calcolata come media delle annualità 2009-2010 e 2010-2011).
- 27 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art.7 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di osservare tutti gli impegni di seguito elencati:

- 1) di riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- 2) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- 3) di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- 4) di rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- 5) di non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;

- 6) di produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
- 7) di realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
- 8) di inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio Valorizzazione delle Produzioni, ex A.R.S.S.A.) c/o MOF: c.da Buccieri SS. 602 – Km. 51 + 335, 65010 Villanova di Cepagatti (PE), le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno dieci giorni prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento;
- 9) di apportare al materiale informativo e promo-pubblicitario predisposto per l'evento tutte le modifiche che la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio Valorizzazione delle Produzioni, ex A.R.S.S.A.) riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;
- 10) di non pubblicizzare i marchi commerciali;
- 11) di consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 12) che le azioni sono rivolte esclusivamente al mercato interno della Unione Europea.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e nella fase realizzativa dell'azione, incorrerà nella declaratoria di decadenza della domanda e revoca del contributo concesso secondo le norme previste dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1698/2005 di cui ai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali.

Art. 8 Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo i progetti di informazione e di promozione dei vini ufficialmente riconosciuti ed elencati nella Misura 132, che favoriscono la conoscenza delle qualità di detti prodotti da parte dei consumatori e degli operatori del settore, nonché la loro diffusione e commercializzazione, come di seguito specificato.

Le azioni proposte dai soggetti che presentano domanda devono essere coerenti con le capacità economiche ed organizzative del proponente, adeguate al quadro normativo del settore, esprimere il più possibile le capacità dei soggetti proponenti di connessione alle politiche regionali ed agli scenari economici e sociali in cui vanno ad inserirsi. Tali azioni si distinguono in:

Azioni di informazione: comprendono le iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici del settore e dei consumatori, sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei vini oggetto dell'intervento attraverso la realizzazione di specifiche azioni, la produzione e la diffusione di materiale informativo (stampa, audiovisivo, multimediale, internet, ecc.).

Gli interventi ammissibili sono:

- informazione sui regimi comunitari delle **DOP** Denominazione di origine protetta (ossia DOC - denominazioni di origine controllate e DOPG denominazioni di origine controllate e garantite), **IGP** indicazione geografica protetta (ex Igt Indicazione Geografica tipica) e del metodo di **produzione Biologica**, nonché sui simboli grafici previsti dalla relativa normativa;
- la diffusione di informazione e conoscenza tecnico-scientifiche, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari;
- attività finalizzata alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione.

Azioni promozionali: rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa ed opinion leader) e non specificamente destinate ad indurre il consumatore all'acquisto di un determinato prodotto, finalizzate a sostenere le fasi di commercializzazione dei prodotti.

Gli interventi ammissibili sono:

- ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato ed alla realizzazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione dei vini di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica e di internet;
- iniziative di presentazione alla stampa, nazionale ed estera, dei vini di qualità prodotti in Abruzzo;
- promozioni nei confronti degli operatori economici, compresi gli esercenti di attività ricettive, di ristorazione, agrituristiche e turistiche;
- realizzazione di materiale promozionale finalizzato agli interventi sopra richiamati.

Azioni promo-pubblicitarie: rivolte prevalentemente ai consumatori, a condizione che non siano orientate in funzione di marchi commerciali, finalizzate ad accrescere l'immagine e la conoscenza dei prodotti.

Gli interventi ammissibili sono:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei vini abruzzesi di qualità presso i consumatori attraverso mezzi di comunicazione (stampa, radio-televisione, internet e altri strumenti informatici, cartellonistica);
- realizzazione e distribuzione di materiale a carattere informativo-promozionale;
- attività promozionali a carattere dimostrativo.

Tutto il materiale informativo e promozionale prodotto nell'ambito del progetto ammesso a contributo deve riportare le diciture e i simboli grafici stabiliti dal Reg. (CE) 1974/2006 e s.i.

Spese ammissibili: possono essere ammissibili le spese di seguito specificate:

- ✓ realizzazione di siti web;
- ✓ iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- ✓ acquisti spazi pubblicitari e publiregionali su riviste e carta stampata;
- ✓ realizzazione pubblicità esterna (cartellonistica, affissioni);
- ✓ acquisto spazi e servizi di carattere radio-televisivo;
- ✓ costi per la realizzazione di campagne promozionali;
- ✓ costi per la realizzazione di seminari ed incontri con operatori, giornalisti, opinion leader;
- ✓ trasporto e assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- ✓ interpretariato, ove necessario;
- ✓ personale qualificato da reperire in occasione e a supporto di manifestazioni ed eventi;
- ✓ spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività, compresa l'attività di incoming (nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica riconosciuta è pari a 1/5 del prezzo della benzina per chilometro).

Sono inoltre ammissibili le **spese generali**, di seguito riportate:

- ✓ onorario per l'ideazione e la progettazione degli interventi promozionali;
- ✓ onorario per la direzione ed il coordinamento organizzativo del progetto per un importo massimo del 2% del costo del progetto;
- ✓ spese per la tenuta del conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura.

In ogni caso, tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un **massimo del 10%**, calcolato sull'importo degli interventi.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle indicazioni contenute nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni – Anno 2010.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- ✓ costi amministrativi, di personale dipendente ed organizzativi dell'Associazione dei produttori;
- ✓ l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
- ✓ le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto (spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto);
- ✓ acquisto di materiale usato;
- ✓ acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- ✓ iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico e in particolare:
 1. azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra Stati membri;
 2. iniziative ed azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti e la marca di una o determinate imprese.
- ✓ apertura e gestione di conti bancari ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- ✓ I.V.A., tasse, altre imposte e interessi passivi.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, I.V.A. esclusa.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere sostenute dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese".

Art.9 Modalità di pagamento

Le spese documentate da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) carta di credito. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Art.10

Criteri di selezione: Priorità e punteggi

Le domande ritenute ammissibili sono valutate sulla base del documento di "priorità e criteri specifici di valutazione e/o di selezione" per la misura 133 – Attività di informazione e promozione, sottoposto ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.12.2010 e modificato nella seduta del 21.12.2011.

Per la concessione delle provvidenze si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Numero produttori/aziende aderenti all'Associazione:	Minimo 5 produttori/aziende associati: punti 0 da 6 a 20 produttori/aziende associati: punti 10 da 21 a 40 produttori/aziende associati: punti 20 da 41 a 60 produttori/aziende associati: punti 30 oltre n. 60 produttori/aziende associati: punti 40
Presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 3 21% - 30% : punti 7 31% - 50% : punti 10 Oltre 50% : punti 18
Presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Quantità di prodotto che si rappresenta (ossia la % della quantità rappresentata dall'Associazione riferita alla produzione regionale di prodotti vitivinicoli a DOP – IGP – Biologici calcolata come media delle annualità 2009-2010 e 2010-2011):	Almeno il 10 % : punti 5 10% - 20% : punti 10 21% - 30% : punti 15 31% - 50% : punti 25 oltre 50% : punti 40

A parità di punteggio la preferenza sarà accordata al progetto presentato dall'Associazione che tutela il maggior numero di denominazioni riconosciute per la Regione Abruzzo.
In base ai punteggi assegnati ai richiedenti verrà definita la graduatoria delle domande ammissibili.

Art.11 Dotazione Finanziaria

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Attività di informazione e promozione ", ammontano per le domande di aiuto relative al presente avviso ad € **1.500.000,00**.

Art. 12 Limiti di intervento e di spesa

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere, relativamente ad ogni progetto approvato ammonta a € 1.500.000,00.

Art.13 Livello di entità dell'aiuto

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

Art.14 Termini e scadenze

La presentazione delle domande di aiuto, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Mis.133 – Annualità 2012 per la realizzazione dei progetti di promozione nel settore Vitivinicolo, dovrà avvenire entro il **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (www.psrabruzzo.it) del presente avviso.

I progetti devono essere realizzati e completati entro il 31 marzo 2013.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del Beneficiario entro 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

Art.15 Varianti e proroghe

Sono ammesse varianti al progetto approvato che comportino modifiche tecniche non sostanziali degli interventi approvati.

La documentazione minima relativa alla richiesta di variante, che dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento, almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'azione prevista, è la seguente:

- richiesta scritta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante;
- prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consente di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Art.16**Modalità di presentazione delle domande**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relativi alle attività di informazione e/o di promozione del settore Vitivinicolo regionale, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti da AGEA, avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione dalla stessa e disponibile mediante portale SIAN.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto. Le stesse devono essere presentate entro i termini indicati al precedente art. 14. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Le domande in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) devono pervenire, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dagli aiuti, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara**, entro i successivi 10 (dieci) giorni dal rilascio sul portale SIAN.

Art. 17**Documentazione da presentare in allegato alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste al precedente art. 16, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesta:
 1. la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE n.3/2008;
 2. il numero di produttori/aziende aderenti all'Associazione;
 3. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da giovani con meno di 40 anni;
 4. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 5. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione ubicate in zone svantaggiate;
 6. la quantità di prodotto di qualità DOP – IGP - Biologico, espressa in termini quantitativi, che l'Associazione/Consorzio ha prodotto nelle annualità 2009-2010 e 2010-2011;
 7. il numero di denominazioni riconosciute DOP, IGP e Biologiche per la Regione Abruzzo tutelate dall'Associazione.
- c) Relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
- d) Relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno 3 (tre) preventivi. In base a quanto previsto dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (Anno 2010) approvate dalla Conferenza Stato Regione il 18 novembre 2010, negli investimenti immateriali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, non solo in relazione all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che le 3 (tre) offerte presentate contengano informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle figure professionali della sua struttura o in collaborazione esterna, sulle modalità di esecuzione del progetto, tempi e costi di realizzazione). I preventivi devono anche indicare i valori unitari di costo delle singole voci di spesa. La relazione

dovrà indicare inoltre le motivazioni che hanno indotto la scelta della ditta esecutrice del servizio. Per spese non superiori ad € 3.000,00 (euro tremila/00), in assenza dei tre preventivi, le stesse dovranno essere opportunamente giustificate con una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e quindi dell'impossibilità di ottenere i tre preventivi. Tale dichiarazione dovrà attestare anche la tipologia del bene da acquistare o della fornitura e la congruità dell'importo previsto.

- e) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda;
- f) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferita al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- g) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- h) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento).

Art.18 Istruttoria delle domande

Il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole individua con atto il Servizio competente alle verifiche istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento che accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile del procedimento delle domande di aiuto e di pagamento è il Funzionario istruttore individuato dal Dirigente competente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione/Consorzio
- c) la mancanza della documentazione entro i dieci giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.

La struttura regionale preposta all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto/pagamento con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità sanabili, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 15 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- fase istruttoria: verifica sul 100% delle domande di aiuto della regolarità nella presentazione e completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;

- fase realizzativa: verifica della rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, ove pertinenti e possibili, su un campione almeno pari al 30% dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi. Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;
- fase di liquidazione: verifica della completezza e dell'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile della Misura l'adozione del provvedimento finale contenente:

- per le domande di aiuto:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
- b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
- c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili o parzialmente inammissibili (con specifica motivazione);
- d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate;

- per le domande di pagamento:

- a) l'elenco di liquidazione.

Art. 19

Erogazione degli aiuti

I beneficiari del sostegno, a seguito di CONCESSIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO da parte della Regione degli interventi proposti, possono richiedere il pagamento del contributo assentito mediante presentazione delle relative domande di pagamento entro 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 20

Erogazione del pagamento

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità e concessione del finanziamento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti Articoli 11,12 e 13, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del contributo alla Regione utilizzando l'apposita modulistica predisposta da AGEA-OP (Organismo Pagatore).

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme ???? delle fatture (riportanti la dicitura "P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133"), debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad

- annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - estratto conto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
 - dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.

Art. 21 Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.

Art.22 Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al Sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI MASSIMI	RESPONSABILE E PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda , controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	20 giorni	Responsabile procedimento	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	30 giorni	Proponente	Invio integrazioni richieste
Istruttoria domanda	Giorno successivo acquisizione integrazioni	60 giorni	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio

Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	determina dirigenziale regionale approvazione graduatoria
Invio comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della determina di approvazione graduatoria	20 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità con atto di concessione o comunicazione di inammissibilità o irricevibilità progetti
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo acquisizione documentazione di spesa	120 giorni	Responsabile procedimento	Check list e verbale di accertamento
Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	40 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art.23 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Politiche Agricole è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

1. Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

2. Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.08.2012, n. 520:

**SOCIETÀ “A.R.P.A. S.p.A.” DI CHIETI.
RISTRUTTURAZIONE PROGRAMMA DI
ESERCIZIO AUTOLINEA GIULIANOVA –
TERAMO – L’AQUILA - ROMA (TE/1/1).**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in base all’atto di concessione rep. 76 del 24.11.1981 ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 1080 del 5.11.2008 e n. 1132 del 20.11.2008, la società “A.R.P.A. S.p.A.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75, esercita l’autolinea “Giulianova – Teramo - L’Aquila – Roma ” (TE 1/1);
- da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12 è stato modificato l’esercizio dell’autolinea “Giulianova – Teramo - L’Aquila – Roma ” (TE 1/1);
- che ai sensi della D.G.R. n.169 del 19 marzo 2012, il termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale attualmente in essere in virtù della D.G.R. 641/2011, è il 31 dicembre 2012;

Dato atto che con istanza prot. 1109 del 20.6.2012, acquisita al protocollo regionale con il n. RA n.147259 del 25.6.2012, la società “A.R.P.A. S.p.A “ ha presentato domanda di riassetto della citata autolinea;

Dato atto che la richiesta viene motivata dalla necessità di ridurre i tempi di percorrenza dell’autolinea e di razionalizzare i percorsi per poter offrire all’utenza un servizio più rispondente alle esigenze di mobilità. Ciò anche in considerazione dell’assenza sulla tratta Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma di servizi ferroviari.

Dato atto in particolare che il transito per Montorio viene escluso, per alcune corse, considerato lo scarso numero di utenti e la possibilità

di raccordo della linea Giulianova-Teramo-Roma con i servizi esistenti sulla tratta Montorio-Teramo. L’eliminazione del transito di alcune corse per L’Aquila è possibile, senza penalizzazioni per l’utenza, considerata l’ampia offerta di servizi sulle tratte L’Aquila-Roma e L’Aquila-Teramo;

Dato atto che nel dettaglio le modifiche proposte all’attuale esercizio sono:

variazioni di percorso o di orario:

- la corsa n. 1 esercizio attuale (Determinazione Dirigenziale n. 29/2012/DE10 del 17.04.12) in partenza alle ore 4.35 da Giulianova per L’Aquila non transita più a Montorio, e viene limitata a Val Vomano (corsa n.1 esercizio proposto);
- la corsa n. 21 esercizio attuale (ore 8.00 Giulianova-Roma), viene posticipata alle ore 8.20 con eliminazione del transito a Montorio (corsa n.27 esercizio proposto);
- la corsa n. 31 esercizio attuale (ore 11.20 Giulianova-L’Aquila) non effettua il transito a Montorio (corsa n.31 esercizio proposto);
- la corsa n. 65 esercizio attuale (festiva ore 18.00 Giulianova-Roseto-L’Aquila) viene anticipata con partenza alle ore 17.40 (corsa n. 61 esercizio proposto);
- la corsa n. 8 esercizio attuale (feriale ore 8.30 da Roma per Teramo) vien posticipata alle ore 9.00 (corsa n.8 esercizio proposto);
- corsa n. 10 esercizio attuale (feriale ore 10.00 da L’Aquila per Giulianova) viene posticipata alle ore 10.30 (corsa n.10 esercizio proposto) e posta in coincidenza a Val Vomano con corsa proveniente da Roma;
- la corsa n. 18 esercizio attuale (feriale ore 12.25 Roma-Giulianova) viene posticipata alle ore 13.00, con eliminazione del transito a L’Aquila (corsa n. 22 esercizio proposto);
- la corsa n. 32 esercizio attuale (feriale ore 15.15 da Roma per Giulianova) viene po-

sticipata alle 15.30, con eliminazione del transito a L'Aquila e a Montorio al Vomano (corsa n.34 esercizio proposto);

- la corsa n. 44 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Roma per Teramo) non effettua più il transito a L'Aquila (corsa n. 46 esercizio proposto);
- la corsa n. 52 esercizio attuale (festiva ore 19.50 da L'Aquila per Giulianova) viene anticipata alle ore 19.30 (corsa n.44 eserc.proposto) in coincid. con corsa da Roma e per Teramo;
- corsa n. 54 esercizio attuale (festiva-estiva ore 21.20 da Giulianova per Martinsicuro) viene anticipata alle ore 20.50 (corsa n.48 esercizio proposto);
- la corsa n. 16 esercizio attuale (feriale dal lunedì al venerdì ore 11.00 da L'Aquila per Teramo) viene posticipata alle ore 11.30 (corsa n.16 esercizio proposto);
- la corsa n. 67 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Giulianova per Roma) non effettua più il transito a Teramo (corsa n. 67 esercizio proposto) e viene posta in coincidenza a Val Vomano per L'Aquila;
- la corsa n. 66 esercizio attuale (festiva ore 22.00 da Roma per Teramo) viene prolungata fino a Giulianova (corsa n.66 esercizio proposto);
- la corsa n. 68 esercizio attuale (festiva ore 22.30 da Roma per Giulianova) viene limitata a Teramo (corsa n.68 esercizio proposto);

Dato atto che, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i., risultano non coperte da contribuzione le seguenti corse feriali:

- ore 14.00, 15.30 e 16.40 Teramo-L'Aquila;
- ore 15.30 e 16.55 L'Aquila-Teramo;
- ore 16.30 e 18.10 Teramo-Roma;
- ore 21.15 Roma-Teramo.

Evidenziato che, rispetto al programma d'esercizio approvato con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12, si

registra un recupero di circa 60.000 bus/km anno, e che le corse non contribuite della suddetta linea TE (1/1) non sono state considerate nel calcolo dei 60.000 Km. recuperati;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale ma anzi determina una riduzione delle percorrenze contribuite;

Vista la Legge Regionale n.77/99 e s.m.i.;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico e Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

**A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI
NELLE FORME DI LEGGE**


DELIBERA

per tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di autorizzare, vista la domanda presentata con istanza prot.n. 1109 del 20.6.2012, acquisita al protocollo regionale con il n. RA 147259 del 25.6.2012, (allegato n.1) le modifiche del programma di esercizio della linea "Giulianova – Teramo - L'Aquila – Roma" (TE 1/1)esercitata dalla società "ARPA S.p.A." con sede in Chieti via Asinio Herio, come da relativi programmi di esercizio e sviluppo chilometrico (all. n.2);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale ma anzi determina una riduzione delle percorrenze contribuite;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere all'adozione degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento e di notificarlo alla società A.R.P.A. s.p.a. con sede in Chieti via Asinio Herio 75, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono Allegati



ALLEGATO N° 1

REGIONE ABRUZZO Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica
25 GIU 2012 Prof. N.R.A. 147959
Servizio "Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro"

1109

Alla Giunta Regionale

Servizio Trasporti Merci e Logistica Integrata

Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto

Stradale, Sicurezza Stradale

Viale Bovio 425 – 65127 PESCARA


La sottoscritta "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi" (A.R.P.A.) Spa, con sede in Chieti, Via Asinio Herio 75, c.f. 00288240690, nella persona del Direttore Esercizio Antonio Montanaro, nato a Casalincontrada il 08.03.1956 e residente a Chieti, via Amiterno n° 98/b.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Trasporto Pubblico Locale
su Gomma e Ferro

La presente copia composta c
n° 4 facciate, è conform
all'originale esistente presso quest
Servizio.

Pescara, il 30 LUG. 2012

Dott. ssa Maria Antonia G. CARDI



PREMESSO

- ❖ che questa Società esercita l'autolinea "Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma" (TE 1/1) con atto di concessione rep. 76 del 24.11.1981;
- ❖ che con D.G.R. n° 1080 del 5.11.2008 e successiva D.G.R. n° 1132 del 20.11.2008 è stato autorizzato il riassetto della suddetta autolinea;
- ❖ con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12, codesta Regione ha autorizzato una variazione all'esercizio, con inclusione di un collegamento da e per Teramo per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Assergi

CONSIDERATO

- ❖ che è necessario ridurre i tempi di percorrenza dell'autolinea, e razionalizzare i percorsi per poter offrire all'utenza un servizio più rispondente alle esigenze di mobilità. Ciò anche in considerazione dell'assenza sulla tratta Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma di servizi

ALLEGATO come parte Integrante alla del
berazione n. 520 del - 9 AGO 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)






ferroviari;

- ✧ che, in particolare, il transito per Montorio viene escluso, per alcune corse, considerati lo scarso numero di utenti e la possibilità di raccordo della linea Giulianova-Teramo-Roma con i servizi esistenti sulla tratta Montorio-Teramo. L'eliminazione del transito di alcune corse per L'Aquila è possibile, senza penalizzazioni per l'utenza, considerata l'ampia offerta di servizi sulle tratte L'Aquila-Roma e L'Aquila-Teramo.
- ✧ Che, alla luce di tali considerazioni, il dettaglio degli interventi programmati sulle corse è il seguente:

variazioni di percorso o di orario:


- la corsa n.1 esercizio attuale (Determinazione Dirigenziale n. 29/2012/DE10 del 17.04.12) in partenza alle ore 4.35 da Giulianova per L'Aquila non transita più a Montorio, e viene limitata a Val Vomano (corsa n.1 esercizio proposto);
- la corsa n.21 esercizio attuale (ore 8.00 Giulianova-Roma), viene posticipata alle ore 8.20 con eliminazione del transito a Montorio (corsa n.27 esercizio proposto);
- la corsa n.31 esercizio attuale (ore 11.20 Giulianova-L'Aquila) non effettua il transito a Montorio (corsa n.31 esercizio proposto);
- la corsa n.65 esercizio attuale (festiva ore 18.00 Giulianova-Roseto-L'Aquila) viene anticipata con partenza alle ore 17.40 (corsa n. 61 esercizio proposto);
- la corsa n. 8 esercizio attuale (feriale ore 8.30 da Roma per Teramo) viene posticipata alle ore 9.00 (corsa n.8 esercizio proposto);
- corsa n. 10 esercizio attuale (feriale ore 10.00 da L'Aquila per Giulianova) viene posticipata alle ore 10.30 (corsa n.10 esercizio proposto) e posta in coincidenza a Val Vomano con corsa



proveniente da Roma;

- o la corsa n. 18 esercizio attuale (feriale ore 12.25 Roma-Giulianova) viene posticipata alle ore 13.00, con eliminazione del transito a L'Aquila (corsa n. 22 esercizio proposto);
- o la corsa n.32 esercizio attuale (feriale ore 15.15 da Roma per Giulianova) viene posticipata alle 15.30, con eliminazione del transito a L'Aquila e a Montorio al Vomano (corsa n.34 esercizio proposto);
- o la corsa n.44 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Roma per Teramo) non effettua più il transito a L'Aquila (corsa n. 46 esercizio proposto);
- o la corsa n. 52 esercizio attuale (festiva ore 19.50 da L'Aquila per Giulianova) viene anticipata alle ore 19.30 (corsa n.44 eserc.proposto) in coincid. con corsa da Roma e per Teramo;
- o corsa n.54 esercizio attuale (festiva-estiva ore 21.20 da Giulianova per Martinsicuro) viene anticipata alle ore 20.50 (corsa n.48 esercizio proposto);
- o la corsa n.16 esercizio attuale (feriale dal lunedì al venerdì ore 11.00 da L'Aquila per Teramo) viene posticipata alle ore 11.30 (corsa n.16 esercizio proposto);
- o la corsa n.67 esercizio attuale (festiva ore 18.00 da Giulianova per Roma) non effettua più il transito a Teramo (corsa n. 67 esercizio proposto) e viene posta in coincidenza a Val Vomano per L'Aquila;
- o la corsa n. 66 esercizio attuale (festiva ore 22.00 da Roma per





Teramo) viene prolungata fino a Giulianova (corsa n.66 esercizio proposto);

- o la corsa n. 68 esercizio attuale (festiva ore 22.30 da Roma per Giulianova) viene limitata a Teramo (corsa n.68 esercizio proposto)
- ✧ che risultano non coperte da contribuzione le seguenti corse feriali:
 - ore 14.00, 15.30 e 16.40 Teramo-L'Aquila;
 - ore 15.30 e 16.55 L'Aquila-Teramo;
 - ore 16.30 e 18.10 Teramo-Roma;
 - ore 21.15 Roma-Teramo.
- ✧ che, rispetto al programma d'esercizio approvato con Determinazione Dirigenziale n.29/2012/DE10 del 17.04.12, considerate le corse non contribuite, si evidenzia un recupero di circa 60.000 bus/km anno

RIVOLGE ISTANZA

affinché codesta spettabile Regione autorizzi la variazione dell'esercizio della autolinea Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma (TE 1/1) come rappresentato nel nuovo programma di esercizio, che si allega alla presente insieme agli altri documenti di rito.

Chieti, 20.06.2012

DIREZIONE ESERCIZIO
(Antonio Mohtanaro)



Ditta	A.R.P.A. S.p.A. - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - Chieti		
Cognome	Nome o Ragione Sociale	Indirizzo	
Indirizzo	Via Asinio Herio n. 75 - 66100 CHIETI CH		
Linea	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA		

REGIONE ABRUZZO
ASSESSORATO TRASPORTI


Prov. N. _____

VISTO, SI APPROVA

Pescara, li _____

Tinagra fondo _____

Tinagra linea e firma _____



TE	1	/	1
Riservato Assessorato Trasporti			

ALLEGATO n° 2

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	Km progr. reale	FERMATE (Pag. 1)	Km progr. reale	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
FR	FR	FS	FR	LV	LV	SA	FS	FR	FS/ES	FS/ES	FS/ES	FS/SC				FR	FR	FS/ES	FR	FR	FS	FS/ES	LV	FR	FS	FR	FS	FR
								6.25	7.25					Martinsicuro				10.30				12.30						
								6.35	7.35					Alba Adriatica				10.20				12.20						
								6.45	7.45					Tortoreto Lido				10.10				12.10						
4.35		6.00	6.05				6.55	6.55	7.55	8.00	8.00	8.00		Giulianova-staz.FS		8.30	10.00	10.00		11.50	12.00	12.00			15.50	16.10		
-		-	-				-	-	-	8.10	-	-		Roseto degli Abruzzi		-	-	-		-	-	-			-	-		
5.05	5.05	6.30	6.35	6.35	7.35	7.35	7.30	7.40		-	8.30	8.30		Teramo		7.50	9.20	9.20	11.30	-	11.20		12.40	14.00	15.10	15.30	13.50	15.20
-	-	6.50	-	-	-	-	-	-		-	8.50	8.50		Montorio al Vomano		-	-	-	-	-	11.00		-	-	-	-	13.30	-
5.25	5.25	7.10	6.55	6.55	7.55	7.55	7.50	8.00		9.00	9.10	9.10		Val Vomano		7.30	9.00	9.00	11.10	11.10	10.40		12.15	13.40	14.45	15.00		15.00
			7.05	-	-	-	-	-		-	-	-		Cas.A/24 Colledara		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	14.50
					8.25	-	-	-		-	-	-		Assergi-Ist.Naz.Fisica Nucleare		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		7.50	7.45	7.45	8.50	8.50	-	-		9.50	-	10.00		L'Aquila-Collemaggio		6.50	8.20	8.20	-	10.30	10.00		11.30	12.50	14.05	-		14.10
												10.10		L'Aquila-Collemaggio											14.05	-		
	7.35						10.00	10.10			11.20	11.50		Roma-staz.Tiburtina					9.00						12.25	13.00		


REGIONE ABRUZZO
Servizio Trasporto Pubblico Locale
Via Gamma e Ferro

La presente copia composta di
n° 7... fasciate, è conforme
all'originale esistente presso questo
Servizio.
Pescara, 30 LUG 2012

Dott.ssa Maria *[Signature]* PICARDI

(*) Inserire il simbolo: Giornaliere = GI / Feriali = FR / Festive = FS / Scolastiche = SC / Stagionali = ST / Mercatali = ME / Settimanali = SE
Note: FR1 = si effettua nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato.
FR2 = si effettua solo il venerdì.

ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. 5.20 del 9.06.2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)
[Signature]



Il Rappresentante legale dell'Impresa
A.R.P.A. S.p.a. 20/06/2012

DIREZIONE ESERCIZIO
(Antonio Montanaro)

[Signature]

Ditta	A.R.P.A. S.p.A. - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - Chieti		
Cognome	Nome o Ragione Sociale	Indirizzo	
Indirizzo	Via Asinio Herio n. 75 - 66100 CHIETI CH		
Linea	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA		

REGIONE ABRUZZO
ASSESSORATO TRASPORTI

Prov. N.

VISTO, SI APPROVA

Timbro tondo Timbro lineare e Firma

TE	1
Riservato Assessorato Trasporti	

27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	Km progr. reale	FERMATE (Pag. 1)	28 km reale	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
FR	FR	FR	FR	FS	FS/ES	FS	FS	FR	FR	FR	FR	FR			FR	FR	FS	FR	LV	SA	FS	FR	FS	FS	FS/ES	FR2	FR1
					12.50									Martinsicuro		17.55									21.20	21.30	
					13.00									Alba Adriatica		17.45									21.10	21.20	
					13.10									Tortoreto Lido		17.35									21.00	21.10	
8.20	9.30	11.20			13.20	13.30		13.30						Giulianova-staz.FS		17.25	17.25	18.30					20.50		20.50	21.00	21.00
-	-	-			-	-		-						Roseto degli Abruzzi		-	-	-					-	-		-	-
8.50	10.00	11.50	12.50	13.05		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.30	16.00		Teramo	16.40	16.55	16.55	18.00	18.10	18.05	18.30	19.30	-	20.30		20.30	20.30
-	-	-	-	13.25		-	-	-	-	-	-	-		Montorio al Vomano	-	-	-	-	-	-	18.10	-	-	-	-	-	-
9.10	10.20	12.10	13.10			14.20	14.20	14.20	14.20	14.20	15.50	16.20		Val Vomano	16.20	16.35	16.25	17.30	17.50	17.45		19.05	20.10	20.10		20.10	20.10
-	-	-	-			-	-	-	14.30	-	-	-		Cas.A/24 Colledara	-	16.25	-	-	-	-		18.55	-	-		20.00	20.00
-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		Assergi-Ist.Naz.Fisica Nucleare	-	-	-	-	17.20	-		-	-	-	-	-	-
10.00	-	13.00	14.00			-	15.10	-	15.10	15.10	16.40	-		L'Aquila-Collemaggio	15.30	-	-	-	16.55	16.55		18.15	19.30	-	-	-	-
10.10	-					-	15.20	-				-		L'Aquila-Collemaggio	-	-	-	-						-	-	-	-
11.50	12.30					16.30	17.00	16.30				18.30		Roma-staz.Tiburtina		14.25	14.25	15.30						18.00		18.00	18.00

(*) Inserire il simbolo: Giornaliere = GI / Feriali = FR / Festive = FS / Scolastiche = SC / Stagionali = ST / Mercatali = ME / Settimanali = SE


Note:

Il Rappresentante legale dell'Impresa

A.R.P.A. S.p.a. 20/06/2012

DIREZIONE ESERCIZIO

(Antonio Montanaro)



Ditta	A.R.P.A. S.p.A. - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - Chieti	
Cognome	Nome o Ragione Sociale	Indirizzo
Indirizzo	Via Asinio Herio n. 75 - 66100 CHIETI CH	
Linea	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA	


REGIONE ABRUZZO
ASSESSORATO TRASPORTI

Prov. N. _____


VISTO SI APPROVA

Pescara: _____

Timbro fondo _____ Timbro file e firma _____



TE	1	/	1
Riservato Assessorato Trasporti			



53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	Kin progr. reale	FERMATE (Pag. 1)	Kin progr. reale	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
FR	FR	FS	FS/ES	FS	FR	FR	FS	FS	FS	FR						FR	FS	FR	FR	FS	FR	FS	FS			
			17.00											Martinsicuro												
			17.10											Alba Adriatica												
			17.20											Tortoreto Lido												
			17.30	17.40	18.00		18.00							Giulianova-staz.FS			22.30		23.10		1.20					
			17.50	-	-	-	-							Roseto degli Abruzzi			-	-	-	-	-					
16.40	17.30	17.40		-	18.40	18.00	-	18.40	18.40	19.45				Teramo	20.30	21.30	22.00	22.00	22.30	0.00	0.50	0.50				
-	-	18.00		-	-	-	-	-	-	-				Montorio al Vomano	-	21.00	21.40	-	22.10	-	-	-				
17.00	17.50			18.30	19.00	18.20	18.40	19.00	19.00	20.05				Val Vomano	20.20	20.40	21.20	21.30	21.50	23.30	0.30	0.30				
-	-			-	-	-	-	-	-	-				Cas.A/24 Colledara	20.10	-	21.10	-	-	-	-	-				
-	-			-	-	-	-	-	-	-				Assergi-Ist.Naz.Fisica Nucleare	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.50	18.40			19.20	19.50	-	-	-	19.50	20.55				L'Aquila-Collemaggio	19.30	20.00	20.40	-	21.20	-	23.45	-				
						-	-	-						L'Aquila-Collemaggio				-	21.10	-	23.40	-				
						20.30	20.50	21.10						Roma-staz.Tiburtina				19.30	19.30	21.30	22.00	22.30				

(*) Inserire il simbolo: Giornaliere = GI / Feriali = FR / Festive = FS / Scolastiche = SC / Stagionali = ST / Mercatali = ME / Settimanali = SE


Note:

Il Rappresentante legale dell'Impresa

A.R.P.A. S.p.a. 20/06/2012

DIREZIONE ESERCIZIO

(Antonio Montanaro)





Foglio n. 1
Si compone di n. 4 fogli

Impresa:	A.R.P.A. S.p.A. - CHIETI
Linea:	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA

ALL.	1
CLASS.	TE 1/1

Percorrenze chilometriche riferite all'anno **2003** del programma di esercizio autorizzato con atto di conc. Reg. Abr. / M.C.T.C. N° _____ del _____

Validità del servizio	Denominazione della linea o della tratta	Tipologia Corse	N° Corse Progr. Esercizio	Lunghezza tratta o linea - Km	Numero giorni	Chilometri percorsi (f-c*d*e)	Note
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f-c*d*e)	(g)
dal 01/01 al 31/12	TERAMO-V.VOM-IST.NAZ.FISICA NUCLEARE-L'AQUILA CORSE: 11 36	LV	1	63,5	253	16.065,5	corsa n.36 non a contribuito
01/01 31/12	TERAMO-V.VOM-L'AQUILA CORSE: 13 38	SA	1	61,5	52	3.198,0	corsa n.38 non a contribuito
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-MONTORIO-V.VOM-L'AQUILA CORSE: 5 12	FS	2	103,4	62	12.821,6	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOMANO CORSE: 1	FR	1	40	303	12.120,0	
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 9 16	LV	2	61,5	253	31.119,0	dal lunedì al venerdì
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 33, 47, 49, 53, 55, 73 18, 28	FR	4	61,5	303	74.538,0	corse nn. 28, 47, 49, 53 non a contribuito
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 71	FS	1	61,5	62	3.813,0	
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-ROMA CORSE: 3, 51, 65 8, 60, 64	FR	3	174,3	303	158.438,7	corse nn. 51, 64 e 65 non a contribuito
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-ROMA CORSE: 69 46, 68	FS	3	174,3	62	32.419,8	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOM-COLLEDARA-L'AQUILA CORSE: 7	FR	1	89,5	303	27.118,5	

- A) Sommano Km come da programma di esercizio _____ Km
- B) Sommano Km corse bis denunciate (vedere prospetto A sul retro) _____ Km
- C) Sommano Km corse bis denunciate (vedere prospetto B sul retro) _____ Km
- D) TOTALE CHILOMETRI PERCORSI PER L'INTERA LINEA dal _____ al _____


371.652,1

20/06/2012
(data)

A.R.P.A. S.p.a.
DIREZIONE ESERCIZIO

(Antonio Montanaro)

(Timbro e firma Direttore Esercizio Impresa)



371.652,1



Foglio n. 2
Si compone di n. 4 fogli

Impresa :	A.R.P.A. S.p.A. - CHIETI
Linea :	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA

ALL.	1
CLASS.	TE 1/1

Percorrenze chilometriche riferite all'anno 2003 del programma di esercizio autorizzato con atto di conc. Reg. Abr. / M.C.T.C. N° _____ del _____

Validità del servizio	Denominazione della linea o della tratta	Tipologia Corse	N° Corse Progr. Esercizio	Lunghezza tratta o linea - Km	Numero glomi	Chilometri percorsi	Note
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f=c*d*e)	(g)
						371.652,1	
	Riporto "A"						
dal 01/01 al 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOM-COLLEDARA-L'AQUILA CORSE: 52	FR1	1	89,5	251	22.464,5	si effettua lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato
01/01 31/12	MARTINS-GIULIAN-TERAMO-V.VOMANO-ROMA CORSE: 17	FR	1	219,3	303	66.447,9	
01/01 31/12	MARTINS-GIULIAN-TERAMO-V.VOMANO-COLLED-ROMA CORSE: 30	FR	1	220	303	66.660,0	
15/06 14/10	MARTINSICURO-GIULIANOVA CORSE: 19, 37, 59 14, 48	FS/ES	5	17,7	14	1.239,0	corsa festiva periodo estivo
15/06 14/10	GIULIANOVA-ROSETO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 21	FS/ES	1	83,3	14	1.166,2	corsa festiva periodo estivo
01/01 31/12	GIULIANOVA-ROSETO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 61	FS	1	83,3	62	5.164,6	
15/06 14/10	GIULIANOVA-TERAMO-MONTORIO-V.VOM-ROMA CORSE: 23	FS/ES	1	216	14	3.024,0	corsa festiva periodo estivo
15/09 14/06	GIULIANOVA-TERAMO-MONTORIO-V.VOM-AQ-ROMA CORSE: 25	FS/SC	1	219	38	8.322,0	corsa festiva periodo scolastico
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOMANO-AQ-ROMA CORSE: 27	FR	1	204,1	303	61.842,3	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOMANO-AQ-ROMA CORSE: 20, 66	FS	2	204,1	62	25.308,4	

- A) Sommano Km come da programma di esercizio _____ Km
- B) Sommano Km corse bis denunciate
(vedere prospetto A sul retro) _____ Km
- C) Sommano Km corse bis denunciate
(vedere prospetto B sul retro) _____ Km
- D) TOTALE CHILOMETRI PERCORSI PER L'INTERA LINEA
dal _____ al _____


20/06/2012
(data)

261.638,9

A.R.P.A. S.p.a.
DIREZIONE ESERCIZIO

(Timbro e firma Direttore Esercizio Impresa)

633.291,0



ARPA spa - Chieti

Foglio n. 3
Si compone di n. 4 fogli

Impresa **A.R.P.A. S.p.A. - CHIETI**
Linea: **GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA**

ALL. 1
CLASS. TE 1/1

Percorrenze chilometriche riferite all'anno 2003 del programma di esercizio autorizzato con atto di conc. Reg. Abr. / M.C.T.C. N° _____ del _____

Validità del servizio	Denominazione della linea o della tratta	Tipologia Corse	N° Corse Progr. Esercizio	Lunghezza tratta o linea - Km	Numero giorni	Chilometri percorsi	Note
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f=c*d*e)	(g)
	Riporto "A"					633.291,0	
dal 01/01 al 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOMANO-ROMA CORSE: 29, 43 22, 34	FR	4	201,3	303	243.975,6	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-V.VOMANO-ROMA CORSE: 15, 39 32	FS	3	201,3	62	37.441,8	
01/01 31/12	TERAMO-MONTORIO CORSE: 35, 57 24, 40	FS	4	14,2	62	3.521,6	
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-L'AQUILA-ROMA CORSE: 41	FS	1	177,1	62	10.980,2	
01/01 31/12	TERAMO-VAL VOMANO-COLLEDARA-L'AQUILA CORSE: 45 26, 42, 54	FR	4	62,5	303	75.750,0	
01/01 31/12	GIULIANOVA-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 10	FR	1	85	303	25.755,0	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TERAMO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 31, 63 2, 4	FR	4	88,5	303	107.262,0	
15/06 14/10	MARTINSICURO-GIULIAN-TERAMO-V.VOMANO-L'AQUILA CORSE: 6	FS/ES	1	106,2	14	1.486,8	corsa festiva periodo estivo
01/01 31/12	GIULIANOVA-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 44	FS	1	85	62	5.270,0	
01/01 31/12	MARTINS-GIULIAN-TE-V.VOMANO-COLLEDARA-ROMA CORSE: 50	FR2	1	220	52	11.440,0	si effettua il solo il venerdi

- A) Sommano Km come da programma di esercizio _____ Km
- B) Sommano Km corse bis denunciate _____ Km
(vedere prospetto A sul retro)
- C) Sommano Km corse bis denunciate _____ Km
(vedere prospetto B sul retro)
- D) TOTALE CHILOMETRI PERCORSI PER L'INTERA LINEA _____ Km
dal _____ al _____

522.883,0

20/06/2012

(data)

A.R.P.A. S.p.a.
DIREZIONE ESERCIZIO
Antonio Montanaro
(Timbro e firma Direttore Esercizio Impresa)

Km

1.156.174,0



ARPA spa - Chieti

Foglio n. 4
Si compone di n. 4 fogli

Impresa:	A.R.P.A. S.p.A. - CHIETI	ALL.	1
Linea:	GIULIANOVA-TERAMO-L'AQUILA-ROMA	CLASS.	TE 1/1

Percorrenze chilometriche riferite all'anno 2003 del programma di esercizio autorizzato con atto di conc. Reg. Abr. / M.C.T.C. N° _____ del _____

Validità del servizio	Denominazione della linea o della tratta	Tipologia Corse	N° Corse Progr. Esercizio	Lunghezza tratta o linea - Km	Numero giorni	Chilometri percorsi	Note
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f=c*d*e)	(g)
	Rapporto "A"					1.156.174,0	
dal 01/01 al 31/12	TERAMO-MONTORIO-VAL VOMANO-L'AQUILA CORSE: 56	FS	1	75,7	62	4.693,4	
01/01 31/12	GIULIANOVA-TE-MONTORIO-V.VOM-COLLEDARA-AQ CORSE: 58	FR	1	104,4	303	31.633,2	
01/01 31/12	GIULIAN-TE-MONTORIO-V.VOMANO-L'AQUILA-ROMA CORSE: 62	FS	1	219	62	13.578,0	
01/01 31/12	GIULIANOVA-V.VOMANO-ROMA CORSE: 67	FS	1	197,8	62	12.263,6	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	
-		-				-	

- A) Sommano Km come da programma di esercizio _____ Km
- B) Sommano Km corse bis denunciate
(vedere prospetto A sul retro) _____ Km
- C) Sommano Km corse bis denunciate
(vedere prospetto B sul retro) _____ Km
- D) TOTALE CHILOMETRI PERCORSI PER L'INTERA LINEA
dal _____ al _____

62.168,2

20/06/2012

(data)

A.R.P.A. S.p.a.


DIREZIONE ESERCIZIO

(Antonio Montanaro)

(Timbro e firma Direttore Esercizio Impresa)

Km

1.218.342,2



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.08.2012, n. 522:

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di impianti eolici. Ditta Proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di delegare all'Amministrazione Comunale di Tocco Da Casauria (PE), ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di “autorità espropriante” per la realizzazione delle opere relative al progetto “costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Rovetone” nel Comune di Tocco Da Casauria (PE). Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano – istanza del 01/04/2011 acquisita al protocollo regionale n° RA/90003 del 21/04/2011”.
- 2) Di approvare l'allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
- 3) Di approvare l'Allegato B “Convenzione per parco eolico F.E.R.A. srl” redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali,

da stipulare con l'Amministrazione Comunale di Tocco Da Casauria (PE), autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della “Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” o suo delegato;

- 4) Di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
- 5) Di stabilire che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;
- 6) Che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono Allegati

ALLEGATO come parte integrante alla del
 berazione n. **5.2.2** del **- 9 AGO, 2012**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

Allegato A

“Criteri per il calcolo
 dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate”
 art. 5 comma 5 lett. a. – L.R. n. /

$$T_s = S_i + S_p$$

$$S_i = Q_{b1} + Q_{b2} + [I_p] + [P_{esp}] + [P_{occt}]$$

$$P_p = q_b$$

$$P_{esp} = (C_{gm} \times n. \text{ dip.} \times n. \text{ gg.}) + [q_p(\text{es}) \times n. \text{ particelle}]$$

$$P_{occt} = [q_p(\text{occ}) \times n. \text{ particelle}]$$

Dove:

T_s	Totale spese procedurali
S_i	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
S_p	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Q_{b1}	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Q_{b2}	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
I_p	Importo dell'opera a base di gara
P_p	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
P_{esp}	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
P_{occt}	Procedura di occupazione temporanea
q_b	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 ($I_p \leq \text{€} 200.000,00$) €. 3.000,00 ($I_p \leq \text{€} 1.000.000,00$) €. 4.000,00 ($I_p \leq \text{€} 5.000.000,00$) €. 5.000,00 ($I_p > \text{€} 5.000.000,00$)
C_{gm}	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
$q_p(\text{es})$	quota per ogni particella esproprianda
$q_p(\text{occ})$	quota per ogni particella da occupare temporaneamente

- I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Q_b e q_b) sono ridotte del 50%.



Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per parco eolico – F.E.R.A. srl

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Rovetone” nel Comune di Tocco Da Casauria (PE) per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 800 kW. Società Proponente F.E.R.A. srl di Milano – di cui all’istanza presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA il 01/04/2011 e acquisita al protocollo regionale n° RA/90003 del 21/04/2011.

L’anno duemila....., il giorno del mese di..... in e presso gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Dott., nato a ildomiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;

e

l'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria Provincia di Pescara con sede in, rappresentato dal, nato a il, domiciliato in ragione della carica rivestita in Via –

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di “autorità espropriante” relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l’esercizio di tale facoltà e per l’eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all’art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì “autorità esproprianti”, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica

- utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico e opere connesse in località "Rovetone" nel Comune di Tocco Da Casauria (PE), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 800 kW di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza del 01/04/2011 e acquisita al protocollo regionale n° RA/90003 del 21/04/2011, in atti del competente Servizio Politica Energetica;
 - che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 27/07/2011 a seguito della quale sono state richieste integrazioni documentali;
 - che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Comunale di Tocco Da Casauria (PE) con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
 - che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanente Regione Enti Locali ha espresso parere

favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;

- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Comunale di Tocco Da Casauria (PE) con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);

- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Comunale di Tocco Da Casauria (PE) determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente **art. 1**, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Comunale di Tocca Da Casauria (PE), nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per il Comune di Tocco Da Casauria (PE)

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.08.2012, n. 546:

Attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – Accordo Stato Regioni 18/11/2010 - Linee di indirizzo regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 15 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.);

Vista la L. n. 662 del 23/12/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed in particolare l'art 1 (Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza);

Visto il D.M. 31 luglio 1997 (Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale);

Visto il D.P.C.M. 27-3-2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 30/04/1997 (Emanazione direttive regionali ex articolo 4 del decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1997 recante Attività libero professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1098 del 09/08/2000 (Direttive regionali concernenti l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale);

Vista la legge 3 agosto 2007 n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia)

Visto il Decreto Legge 28 giugno 2012, n. 89 (Proroga di termini in materia sanitaria) che

all'articolo 1 ha da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per il passaggio della libera professione al regime ordinario di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, già oggetto di precedenti differimenti;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano del 18 novembre 2010 concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 198/CSR);

Atteso che il predetto accordo ha confermato sostanzialmente le prescrizioni già contenute nella legge 120/2007 con ulteriori puntualizzazioni e precisazioni;

Ravvisata la necessità di recepire i contenuti del predetto accordo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.1);

Ritenuto, anche in relazione al mutato quadro normativo, di dover conseguentemente procedere all'approvazione di direttive regionali in materia di libera professione coerenti con le disposizioni sopravvenute;

Stabilito di approvare pertanto le linee guida sull'attività professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R. allegate quale parte integrante al presente atto (all.2);

Dato Atto che le predette linee guida regionali sono state altresì oggetto, in data 24/07/2012, di apposito incontro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate all'esito del quale sono state recepite alcune richieste di modifiche al testo;

Precisato che dall'attuazione delle predette linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari per le ASL;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate

- di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n .198/CSR) del 18 novembre 2010 allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.1);
- di approvare le linee guida sull'attività libero

professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende del S.S.R. allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.2);

- di dare atto che dall'attuazione delle predette linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari per le ASL;
- di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono Allegati



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 546 del 29 AGO.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
[Signature]

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale.

Rep. Atti n. 198/PSR del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero – professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla predetta legge n. 120/2007;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell'Osservatorio per l'attività professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero – professionale;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 5-14 novembre 2008;

VISTA la nota in data 26 ottobre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la schema di Accordo indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 27 ottobre 2010 con la quale lo schema di accordo in parola è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, con nota in data 3 novembre 2010 ha chiesto il differimento della riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2010;

VISTA la lettera in data 4 novembre 2010 con la quale la predetta nota è stata partecipata alle Amministrazioni interessate;

[Signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA ELEMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la lettera in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo in parola rappresentando che la medesima è stata concordata con i Ministeri interessati;

VISTA la lettera in data 16 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti richieste di modifica all'articolo 2, comma 1, lettera c, dopo le parole "all'articolo 55" aggiungere ", comma 2" e dopo le parole "successive integrazioni" eliminare le parole ", anche con modalità di remunerazione diversa da quelle orarie";

RILEVATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso assenso sulle predette richieste emendative;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini :

Considerato che:

- al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è opportuno realizzare un adeguato coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

SI CONVIENE CHE

Art. 1

1. La modalità di esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai successivi articoli, è disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LE STATI, LE REGIONI - LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 2

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero – professionale, prevedono:
 - a. la definizione annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, dei volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate , anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;
 - b. la determinazione con i singoli dirigenti e con le équipes dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
 - c. la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
 - d. la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOSS di cui all'art.1 di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito;
 - e. l'esercizio delle attività libero-professionali all'esterno delle strutture aziendali, consentito limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stato garantito l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge 120/07, senza che comporti oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa;
 - f. l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, da eseguire con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni medesime nonché del servizio di riscossione delle tariffe;
 - g. la definizione delle tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, nonché i costi – pro quota – per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;

gh





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER IL RAPPORTO
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- h. la definizione delle modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero – professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell' attività;
 - i. lo svolgimento della attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.
2. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo si applicano i criteri individuati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010 - 2012.

Art. 3

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale. I risultati di tale attività sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attività libero – professionale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero – professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le Regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Art. 4

1. Il presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

[Handwritten mark]

LINEE GUIDA REGIONALI LIBERA PROFESSIONE

1. Ambito di applicazione

Nel rispetto delle presenti linee guida regionali le aziende sanitarie locali gestiscono, con integrale responsabilità propria, in conformità ai regolamenti aziendali da esse adottati, l'attività libero-professionale intramuraria del personale di cui al DPCM 27-03-2000, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalle disposizioni in vigore dei seguenti atti normativi e ss.mm.ii.:

- D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;
- L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- D.M. 28-2-1997 Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- D.P.C.M. 27-3-2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
- L. 3-8-2007 n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale del 18/11/2010 (198/CSR);

nonché, nei limiti di compatibilità con le presenti indicazioni regionali, dei seguenti provvedimenti:

- Delibera di Giunta Regionale n.1047/1997;
- Delibera di Giunta Regionale n.1098/2000;

2. Criteri generali di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria

L'esercizio della libera professione intramuraria deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'Azienda e con quelle di valorizzazione delle professionalità del personale operante.

L'espletamento della attività libero professionale intramuraria deve garantire:

- l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e degli obblighi derivanti a tal riguardo dalle norme vigenti assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;
- il rispetto del principio di non concorrenzialità con il SSN;
- un corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale. A tal fine l'azienda negozia annualmente con i dirigenti responsabili delle strutture, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, i volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche

effettivamente assegnate, anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati; di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali nè prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto, tenendo conto dell'attività svolta da ciascun dirigente nell'anno precedente.

Le risultanze della predetta contrattazione devono risultare coerenti con il Piano aziendale concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria.

Il corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale va verificato, nei termini sopra indicati, anche con riferimento all'attività individuale, ogni sei mesi, ad opera dell'Organismo aziendale paritetico di promozione e verifica.

L'esito positivo del predetto accertamento comporta che le Aziende possono ricorrere all'istituto della libera professione ad integrazione dell'attività istituzionale (art 55 comma 2 CCNL 8/6/2000) prioritariamente per le prestazioni che risultino critiche ai fini dei tempi di attesa.

3.Prescrizioni ed obblighi

- a) L'attività libero-professionale intramuraria deve essere autorizzata dall'Azienda.
- b) L'attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta in una sede unica nell'ambito del territorio regionale in caso di c.d. intramoenia "allargata" - limitatamente al periodo di proroga previsto dal legislatore nazionale; negli altri casi può essere effettuata presso tutte le sedi aziendali all'uopo autorizzate.
- c) L'attività libero-professionale e di supporto è svolta fuori dell'orario di lavoro con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale di qualsiasi tipo, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva; l'attività non può essere esercitata durante l'assenza dal servizio (es. malattia, astensione obbligatoria dal servizio, assenze retribuite, congedo per rischio radiologico, ferie, aspettative varie, scioperi) nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel periodo in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale. e fino al ripristino del rapporto a tempo pieno. In deroga al principio generale, secondo il quale il personale che svolge attività L.P.I. deve operare in orari non coincidenti con quelli destinati all'attività d'istituto, detta attività L.P.I. può essere effettuata durante l'orario di lavoro solo per comprovate ragioni tecnico - organizzative, ed al fine di assicurare la necessaria elasticità rispetto all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni. Le ragioni tecnico- organizzative, che richiedono la coincidenza degli orari di svolgimento dell'attività L.P.I. con quelli dell'attività istituzionale devono essere oggetto di protocolli da siglarsi tra il responsabile dell'U.O. e la direzione generale aziendale sentita la direzione sanitaria di presidio o di dipartimento nei quali sia esplicitato il piano d'attività dell'U.O. che opera in regime di deroga. In tal caso i

professionisti, nonché il personale di “supporto diretto” di cui agli specifici articoli del presente regolamento, sono tenuti a recuperare il tempo impiegato nelle prestazioni rese in regime di attività libero – professionale con orario di lavoro supplementare calcolato con riferimento agli standard orari prefissati per le prestazioni rese in attività istituzionale sulla base delle regolamentazioni aziendali.

Il riferimento agli standard orari prefissati per le prestazioni rese in attività istituzionale è utilizzato anche per la valutazione dell'impegno orario dell'attività resa in regime di libera professione c.d. allargata.

d) L'attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. In conformità con le previsioni dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 27 marzo 2000, il personale che, in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale ad esercitare l'attività in altra disciplina equipollente, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina.

L'autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionale svolta in qualità di specialista di medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dalla legge 9/4/2008, n.81, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione. Per quanto riguarda la possibilità di esercizio della LPI da parte del Medico Competente si rinvia al regime delle incompatibilità di cui alla L.81/2008.

e) Le attività libero-professionali sono svolte all'interno delle strutture aziendali. L'esercizio all'esterno delle strutture aziendali in regime di libera professione c.d. allargata è consentito, qualora non siano effettivamente disponibili gli spazi aziendali da destinare a tale attività, limitatamente al periodo di proroga previsto dalla normativa vigente. Negli ambiti in cui non sia stato garantito lo spazio per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge n. 120/07 e ss.mm.ii., non sussistono oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, le Aziende dovranno attivarsi ad individuare i locali e gli studi interni ai reparti/servizi utilizzati per l'attività istituzionale, garantendo la fruizione degli stessi nelle ore non previste per l'impegno istituzionale (ad es. con orari aggiuntivi all'inizio o alla fine delle attività istituzionali), al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Per l'attività chirurgica le Aziende dovranno individuare le sale operatorie nelle ore non previste per l'attività istituzionale, prevedendo l'attività operatoria in coda all'attività istituzionale o l'apertura delle sale operatorie in orari aggiuntivi.

f) il servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, anche per le prestazioni rese in regime di libera professione c.d. allargata è affidato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò istituzionalmente destinato presso le postazioni CUP/ticket aziendali e deve essere effettuato con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere la verifica dei volumi delle prestazioni medesime.

g) il servizio di riscossione delle tariffe - anche per le prestazioni rese in regime di libera professione c.d. allargata - è affidato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò istituzionalmente destinato, presso le postazioni CUP/ticket aziendali, che vi provvede - anche contestualmente alla prenotazione della prestazione. In alternativa i pagamenti intestati all'Azienda sanitaria sono effettuati mediante strumenti che ne assicurino la tracciabilità e la effettiva acquisizione alle casse aziendali (es. con bollettini postali o bonifici bancari). Il pagamento deve essere effettuato comunque prima della prestazione e documentato al momento dell'effettuazione della stessa.

h) le tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, vengono determinate in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. Le tariffe evidenzieranno le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi - pro quota - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.

i) deve essere garantito l'allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale..

4. Attività libero-professionale dei dirigenti veterinari

Le attività libero professionali dei dirigenti veterinari costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica veterinaria, integrando l'attività istituzionale.

Alle attività libero professionali intramurarie dei dirigenti veterinari si applicano le disposizioni del presente atto con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività.

Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle sedi aziendali, presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dalle norme vigenti. In ogni caso lo svolgimento di tali prestazioni non deve essere incompatibile con le funzioni istituzionali - in particolare deve essere esclusa la coincidenza di attività di controllore e controllato- e non può avvenire all'interno dello stesso servizio di appartenenza.

5. Supporto alla libera professione

I regolamenti devono - in conformità ai CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, e all'art. 5, D.P.C.M. 27 marzo 2000 -, individuare e quantificare il personale di supporto all'attività libero professionale. Il personale di supporto può essere impiegato, in relazione ai volumi e alle tipologie di attività, in analogia a quanto avviene per l'attività istituzionale, salva diversa e

motivata determinazione del professionista. I regolamenti devono altresì disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore:

- a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero professionale quale componente di una équipe o personale di supporto;
- b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività professionale, secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.L. dirigenziali vigenti.
- c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale

Per lo svolgimento di attività libero-professionali nei servizi di prevenzione l'attività di supporto può essere svolta da personale di vigilanza e ispezione, nonché da personale appartenente al ruolo professionale.

6. Informazione all'utenza

Le Aziende devono garantire, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente, con modalità cartacea, mediante avvisi aggiornati da esporre nelle sedi di prenotazione oltre che con indicazioni sul sito internet aziendale, sulle modalità di accesso alle prestazioni professionali, differenziando il sistema di prenotazione rispetto a quello relativo all'attività istituzionale, con particolare riguardo:

- all'elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
- al tipo di prestazioni erogabili;
- alla scelta della struttura;
- alle modalità di prenotazione;
- alla previsione complessiva di spesa per ciascuna tipologia di prestazione;
- agli orari previsti per l'attività ambulatoriale.

Il mancato rispetto da parte del professionista delle condizioni comunicate all'Azienda comporta l'attivazione del procedimento per l'irrogazione di specifiche sanzioni.

7. Criteri generali per la determinazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi.

I criteri per la determinazione delle tariffe nonché l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati e al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'Azienda nel rispetto dell'art. 57, CC.NN.LL. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria.

Le tariffe minime delle prestazioni libero professionali non possono in ogni caso essere inferiori a quelle praticate dall'Azienda per le corrispondenti attività rese in regime istituzionale; le

Aziende stabiliranno inoltre le tariffe massime che ad esempio potranno essere stimate come il triplo del valore minimo per la stessa prestazione resa in regime libero professionale.

Il 5% dei proventi dell'attività libero professionale intramuraria è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale intramuraria.

L'attività libero-professionale intramuraria costituisce oggetto di apposita contabilità separata che tiene conto di tutti i costi diretti e indiretti. Detta contabilità, in ogni caso, non può presentare disavanzi in quanto l'esercizio dell'attività libero-professionale non deve costituire un costo per l'Azienda.

8. Meccanismi di valutazione e controllo

Il regolamento aziendale deve prevedere meccanismi di valutazione e controllo, in particolare nelle seguenti attività:

- A) Controllo in sede istruttoria - della domanda di autorizzazione all'esercizio della libera professione o della domanda di modifica dell'atto autorizzativo;
- B) controllo e verifica dell'attività autorizzata nel rispetto dei seguenti principi:
 - le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale (orari, spazi, utilizzo di attrezzature, posti letto) non devono essere in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'Unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'Azienda;
 - il rispetto, da parte del professionista, del regolamento e, per quanto non previsto dallo stesso, della normativa vigente (es. non deve risultare in debito orario per l'attività istituzionale);

In linea generale costituiscono strumenti di controllo e verifica:

- la lista delle prenotazioni e il relativo tempario che devono essere coerenti con l'attività istituzionale;
- la registrazione dell'attività, sia per finalità medico-legali ed assicurative, sia ai fini contabili, ferme restando le vigenti disposizioni a garanzia del rispetto del segreto professionale;
- la rilevazione dell'orario di lavoro istituzionale effettuato tramite sistemi oggettivi per tutti i dirigenti, ivi compresi i dirigenti di struttura complessa;
- la verifica del rispetto, anche nell'erogazione di prestazioni sanitarie in libera professione, del periodo di riposo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna al fine di assicurare al personale la necessaria tutela e di evitare all'utenza i rischi di una prestazione non ottimale;

- la registrazione e documentazione delle riscossioni;
- l'elenco del personale di supporto utilizzato e del relativo orario

I regolamenti aziendali individuano, nell'ambito delle strutture aziendali esistenti, quella preposta al coordinamento dell'Attività Libera Professione Intramuraria (ALPI).

Al coordinamento ALPI sono attribuiti i seguenti compiti:

- detenere, aggiornare e pubblicizzare l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;;
- detenere ed aggiornare la complessiva contabilità relativa ai volumi di attività espletata in tutte le strutture aziendali eventualmente con la collaborazione di uffici periferici;
- fornire indicazioni sulle attività per l'informazione aggiornata all'utenza;
- predisporre la raccolta di dati utili al monitoraggio periodico dell'attività libero-professionale;
- individuare strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale sul territorio.
- predisporre con cadenza almeno semestrale, una relazione all'Organismo aziendale paritetico di promozione e verifica in ordine ai compiti di sua competenza
- provvedere alla segnalazione delle irregolarità riscontrate al Direttore Generale e all'Organismo paritetico di promozione e verifica.

Compete al Direttore Generale, sentito obbligatoriamente l'organismo aziendale paritetico di promozione e verifica, l'eventuale irrogazione di sanzioni, a carico del dirigente sanitario che nell'esercizio dell'attività libero professionale non rispetti gli obblighi posti dalle specifiche disposizioni normative ed aziendali in materia.

Le sanzioni dovranno riguardare l'area di espletamento dell'attività libero professionale (es. sospensione autorizzazione all'esercizio ALPI), sempre che non si accerti che l'infrazione rilevata comporti anche la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro nel qual caso dovrà farsi riferimento alle disposizioni disciplinari di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL; sono fatte salve le azioni di recupero di ogni compenso che risulti non dovuto relativamente ai periodi in cui è stata accertata la violazione della normativa in materia di libera professione (es. indennità di esclusività).

9.Organismo Aziendale Paritetico di Promozione e Verifica

Il regolamento aziendale assegna all'apposito organismo aziendale paritetico di promozione e verifica dell'attività libero professionale, di cui ai vigenti-CC.CC.NN.LL. e all'*art. 5, comma 2, lett. H, D.P.C.M. 27 marzo 2000*, almeno i seguenti compiti:

- controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le équipes, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;
- segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento;
- espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni in materia di libera professione;

L'Organismo paritetico aziendale, presieduto dal Direttore Sanitario, viene convocato almeno ogni sei mesi e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Con cadenza almeno annuale fornisce al Direttore Generale una relazione sui risultati dell'attività svolta che quest'ultimo provvederà a trasmettere alla Direzione Politiche della Salute della Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

10. Commissione Paritetica Regionale per l'ALPI

Presso la Direzione regionale Politiche della salute della Regione Abruzzo è istituita, con separato atto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, la Commissione paritetica regionale per l'ALPI con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, nonché delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti con i seguenti compiti:

- *valutare l'attivazione dell'ALPI sul territorio regionale;*
- *verificare i dati relativi ai volumi di attività istituzionale ed all'attività libero – professionale;*
- *proporre alla Regione interventi sanzionatori nei confronti dei Direttori Generali nel caso di accertata responsabilità per omessa vigilanza ;*
- *fornire proposte alla Regione su integrazioni alle linee guida regionali.*

La Commissione paritetica dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni sei mesi ed è costituita da n. 6 componenti di cui :

- *n. 3 rappresentanti della Direzione Regionale Politiche della Salute/ASL esperti in problematiche gestionali e giuridiche;*
- *n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali mediche e/o sanitarie maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.*

La Commissione è integrata con la presenza di n. 1 rappresentante di organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

11. Disposizioni finali

Le presenti linee guida sono state redatte nel rispetto delle norme vigenti; nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esse si intendono conseguentemente integrate e modificate in conformità alle nuove regole.

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/VOLTURA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 222/165 rilasciata in data 05/04/2012 – impianto di Avezzano(AQ). PROVVEDIMENTO 09/08/2012, n. DA13/188:

Decreto Legislativo n. 152/6 – “Autorizzazione Integrata Ambientale” - Voltura Autorizzazione Integrata Ambientale n. 222/165 del 05/04/2012, dalla Ditta FIAMM S.p.A. alla Ditta SIAPRA S.p.A. DITTA: Ditta FIAMM S.p.A. con sede legale nel Comune di Avezzano(AQ) – Via Alessandro Volta, 9 SEDE IMPIANTO: Avezzano(AQ) Via Alessandro Volta, 9. Attività svolta: produzione di batterie avviamento per il settore automotive e di batterie stand-by per il settore industriale Codice IPPC : 2.5. b) impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero(affinazione, formatura in fonderia), con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n.58 del 13 febbraio 2004

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la D.G.R. n.310 del 29 giugno 2009

che ha modificato il punto 1 della D.G.R. 28/04 individuando la Direzione “Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2,3.3,3.4,3.5,4,6.1,6.2,6.3,6.4 b),6.4 c) dell'Allegato I D.Lgs. 59/05;

Richiamata la Legge 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Richiamato altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante:”Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di autocertificazione;

Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.222/165 del 05.04.2012, avente per oggetto: “Comma 1 art.9 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59 – Autorizzazione Integrata Ambientale” – Ditta FIAMM S.p.A.. – impianto nel Comune di Avezzano(AQ) Via Alessandro Volta,9;

Vista la nota datata 05.06.2012, acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria,SINA in data 06.06.2012, e protocollata in data 07/06/2012 con n.RA/132648, con la quale la Ditta SIAPRA S.p.A., chiede la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.222/165 del 05/04/2012 dalla DITTA FIAMM S.p.A. alla Ditta SIAPRA S.p.A.;

Ritenuto per quanto sopra descritto di procedersi alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.222/165 del 05.04.2012, dalla Ditta FIAMM S.p.A. alla Ditta SIAPRA S.p.A., con sede legale in Comune di Avezzano(AQ), Via Alessandro Volta,9

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

DI VOLTURARE

l'Autorizzazione Integrata Ambientale

n.222/165 del 05.04.2012, dalla Ditta FIAMM S.p.A.intestataria della medesima, alla Ditta **SIAPRA S.p.A.**, con sede legale nel Comune di Avezzano(AQ), Via Alessandro Volta, 9;

Art. 2

Di confermare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.222/165 del 05.04.2012;

Art. 3

- a) il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta SIAPRA S.p.A., con sede legale nel Comune di Avezzano(AQ), Via Alessandro Volta,9, per l'impianto di produzione di batterie avviamento per il settore automotive e di batterie stand-by per il settore industriale ubicato nel Comune di Avezzano(AQ), Via Alessandro Volta,9;
- b) il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative E Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede a Pescara, in Via Passolanciano n.75, come da art.5 e art.11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e provvede ad inviare al BURA l'avviso relativo all'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di rilascio dello stesso:

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DL/105:

PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo del programma operativo - "Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi": modifiche ed integrazioni al paragrafo 3.1. ATTUAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO A PREVALENTE CONTENUTO FORMATIVO.

IL DIRETTORE REGIONALE

Viste:

- la Determinazione Direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011, recante: "*PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo del programma operativo - "Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi": modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato*";
- la Determinazione Direttoriale DL/19 del 6 aprile 2011, recante: "*Modifiche ed integrazioni Allegati alle Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione Direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011*";
- la Determinazione Direttoriale DL/53 del 14 luglio 2011, recante: "*Revisione della procedura per la selezione di operazioni in regime concessorio, di cui al § 2.1. delle Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione Direttoriale DL/15 del 09/03/2011, così come integrata dalla Determinazione Direttoriale DL/19 del 06/04/2011*";

considerato che il paragrafo 3.1. *Attuazione di percorsi di inserimento a prevalente contenuto formativo* delle Linee Guida vigenti prevede, tra l'altro, che "*Non è consentito mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anche*

accreditate per la macrotipologia richiesta nel bando.”;

dato atto che, l’esperienza fino ad oggi maturata ha evidenziato che, in alcuni casi, per cause di forza maggiore, si rende necessario mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anch’esse accreditate per la stessa macrotipologia richiesta nel bando, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Progetto ammesso a finanziamento;

considerato che, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006, *“L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”;*

ritenuto pertanto, di apportare limitate modifiche al paragrafo 3.1. delle Linee Guida per l’attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione Direttoriale DL/15 del 09/03/2011, così come integrata dalle Determinazioni Direttoriali DL/19 del 06/04/2011 e DL/53 del 14/07/2011, così come di seguito riportato.

Il periodo sottoelencato:

“Non è consentito mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anche accreditate per la macrotipologia richiesta nel bando.”

viene così sostituito:

“Non è consentito, senza preventiva autorizzazione scritta del Servizio competente rilasciata a seguito di motivata richiesta formale da parte degli interessati, mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anche accreditate per la macrotipologia richiesta nel bando.”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) Di apportare limitate modifiche al paragrafo 3.1. delle Linee Guida per l’attuazione operativa degli interventi di cui alla Determinazione Direttoriale DL/15 del 09/03/2011, così come integrata dalle Determinazioni Direttoriali DL/19 del 06/04/2011 e DL/53 del 14/07/2011, così come di seguito riportato.

Il periodo sottoelencato:

“Non è consentito mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anche accreditate per la macrotipologia richiesta nel bando.”

viene così sostituito:

“Non è consentito, senza preventiva autorizzazione scritta del Servizio competente rilasciata a seguito di motivata richiesta formale da parte degli interessati, mutare il Comune indicato come luogo di svolgimento delle attività e individuare, in sostituzione di quelle originarie, altre sedi formative, anche accreditate per la macrotipologia richiesta nel bando.”.

- 2) Di disporre che le modifiche di che trattasi siano operative a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che le *“Linee Guida per l’attuazione operativa degli interventi”* (All. “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), al fine di garantire massima efficacia e trasparenza alle procedure e agli strumenti d’intervento, costituiscono uno strumento di supporto operativo alla redazione dei dispositivi attuativi e alla valutazione delle istanze progettuali e che pertanto devono essere adottate da tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione, selezione, affidamento/contrattualizzazione, realizzazione delle operazioni e nella messa a punto, alimentazione e mantenimento in efficienza del connesso circuito finanziario, di monitoraggio e controllo del Programma (c.d. Strutture dell’AdG, Organismi in house, Province ed altri Organismi intermedi), a cui va inoltrata specifica informativa.

- 4) Di fornire l'informativa dell'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del presente provvedimento:
- ai Servizi della Direzione P.A.L.F.I.P.S;
 - all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione e all'Organismo in house "Abruzzo Sviluppo S.p.A.", a cura del Servizio DL21;
 - alle Amministrazioni provinciali, a cura del Servizio DL23;
 - agli Organismi accreditati, a cura del Servizio DL24;
 - all'Organismo Intermedio "Ernst & Young", a cura del Servizio DL25.
- 5) Di disporre, inoltre, la pubblicazione, a fini informativi, del presente provvedimento nel sito regionale www.regione.abruzzo.it/FIL, in forma integrale, e nel *B.U.R.A.T.*, priva del citato Allegato "A".

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PO FSE ABRUZZO 2007-2013, OB. CRO
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 07.08.2012, n. DA21/11:
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45 s.m.i., art. 45. Ditta A.M. Consorzio Sociale – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE). Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti

urbani non pericolosi e pericolosi in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Tipografi 1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di APPROVARE, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, l'intervento proposto dalla impresa **A.M. Consorzio Sociale** – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE), concernente la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi, in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Tipografi 1, foglio 2, particella n. 53, all'interno del nucleo industriale di Pineto, per una superficie pari a **6.220** mq circa;
- di STABILIRE che la potenzialità annua dell'impianto indicato al precedente punto 1), la capacità istantanea nonché l'elenco completo dei CER ammissibili alle attività di recupero e/o smaltimento risultano analiticamente indicate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di RICHIAMARE, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:
 - integrazione n. 2 relazione tecnica - febbraio 2012 6 pagine + tabelle allegate;
 - tavola 2 planimetria generale dell'impianto – febbraio 2012;
 - comunicazione inizio lavori 20.01.2012;
 - Comune di Pineto autorizzazione per a-

- gibilità n. 1221/95 + allegati;
5. ragione tecnica di impatto acustico datata 03.06.2011;
 6. rapporti di prova nn. 20812 e 20813 del 25.07.2011;
 7. relazione tecnica di valutazione di impatto acustico datata 07.12.2011;
 8. relazione tecnica depuratore catalitico ossidante;
 9. valutazione dell'efficienza di convertitori catalitici del 20.01.1996;
 10. lay-out impianto di selezione – 28.04.2010;
 11. dichiarazioni di conformità pressa ad imballaggio e nastri trasportatori – dicembre 2010;
 12. manuale d'uso separatore magnetico;
 13. manuale d'uso di manutenzione per impianto di prima pioggia IPP4000DO;
 14. dichiarazione di conformità quadro elettrico QIPP2HP SP – 06.04.2010;
 15. contratto di sub locazione - 07.12.2010;
 16. dichiarazione di conformità in materia di sicurezza antincendio ex D.P.R. 12.01.1998, n. 37 – 20.04.2011;
 17. tavola 1 inquadramento e vincoli giugno 2011;
 18. tavola 2 planimetria generale impianto – giugno 2011;
 19. tavola 3 prospetti e sezione – giugno 2011;
 20. tavola 4 regimazione acque – giugno 2011;
 21. istruzioni uso macchina vagliatrice a tamburo rotante T4;
 22. relazione geologica, idrogeologica e geotecnica – 04.07.2011, 9 pagine + allegati;
 23. relazione tecnica agosto 2011 – 17 pagine + allegati;
- 4) di AUTORIZZARE la ditta in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto

indicato ai precedenti **punti 1), 2) e 3)**, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo modalità e prescrizioni che qui di seguito si riportano:

4.1 (prescrizioni ARTA Abruzzo nota n. 4025 del 31.05.2012)

- *i contenitori contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento e dispositivi di contenimento;*
- *nelle aree di stoccaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e mantenere l'integrità del rifiutostoccato;*
- *si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;*

4.2

- *visto l'atto sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, citato in premessa, "contratto di sub locazione di opificio industriale", si prescrive la trasmissione tempestiva e comunque entro i termini contrattuali, di apposita dichiarazione resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell'area in questione per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, co. 13, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate dall'esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento essenziale della presente autorizzazione;*

4.3

- *pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 151/06 e s.m.i., avente per oggetto " Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle ap-*

parecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei rifiuti”, per quanto riguarda i codici di rifiuto derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia classificabili come rifiuti speciali non pericolosi che come rifiuti speciali pericolosi, gestiti presso l’impianto di che trattasi;

4.4

- *i CER appartenenti al capitolo 18. (rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate) dell’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. siano gestiti esclusivamente nella fase di smaltimento D 15 dell’allegato B alla predetta parte quarta, nel più scrupoloso rispetto delle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 254/2003;*

4.5

- *il rifiuto classificato con il CER 200137* (legno, contenente sostanze pericolose), sia avviato a recupero esclusivamente presso impianti muniti di provvedimenti rilasciati da parte delle Autorità competenti in regime ordinario del Testo Unico Ambientale, considerato che il predetto CER non è disciplinato D.M. 12.06.2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alla procedure semplificate;*

4.6

- *conformità agli obblighi e alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la Direttiva 91/157/CEE, nonché le disposizioni del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;*

4.7

- *la Ditta in oggetto risulta attualmente intestataria di iscrizione al Registro provinciale dell’Aquila dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, provvedimento n. RIP/TE/255 del 03.02.2011, già in esercizio presso il sito in argomento; si dispone pertanto che, in occasione della comunicazione di avvio dell’impianto in oggetto, la Ditta provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di TERAMO;*

4.8

- *la Ditta produca una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa allo stato delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde poter stabilire, all’epoca del rilascio del presente provvedimento, lo stato della qualità del sito interessato, con attività già in esercizio; il S.G.R., acquisito il predetto elaborato, da presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del presente provvedimento, avrà cura di sottoporlo agli Organismi tecnici di controllo per le conseguenti valutazioni;*
- 5) di STABILIRE che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4) sia concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di gestione; a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
 - 6) di PRECISARE che l’autorizzazione di cui al punto 4) é rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
 - 7) di STABILIRE che l’esercizio dell’impianto in oggetto è preceduto dall’invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
 - 7.1) documentazione attestante la prestazio-

- ne delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto **14.2)**;
- 7.2) comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
- 7.2.1) l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- 7.2.2) l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- 7.2.3) il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
- 7.3) data di avvio dell'impianto;
- 7.4) certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- 8) di **DISPORRE** che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui ai punti precedenti presenti certificazione di collaudo dell'impianto stesso o documentazione equipollente. In detta documentazione di collaudo si attesi, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- 8.1) La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- 8.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- 8.3) L'idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- 8.4) Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- 8.5) L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- 8.6) Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
- 9) di **PRESCRIVERE** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- 10.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 10.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 10.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 10.4) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 11) di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione **con cadenza semestrale**, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernen-

- te la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
- 12)di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto all'osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti*", per quanto applicabile;
- 13)di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14)di **OBBLIGARE** la ditta in oggetto a:
- 14.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- 14.2 prestare, prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;
- 15)di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 16)di **REDIGERE** il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta interessata;
- 17)di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA - Sede Centrale, all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, nonché a tutti

gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;

- 18)di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 19)di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 30.08.2012, n. DH28/98:
Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/06 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" - Archiviazione della richiesta di finanziamento - Ditta Alvia CARDARELLI - C.F. CRDLVA52R46C426Q - Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302766.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Rego-

lamento”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo rurale della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” - intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008 e s.m.i.;

Rilevato che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al Bando medesimo comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti, come disposto con Determinazione Direttoriale n. DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Viste le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 dell'8/10/2010 con la quale è stata approvata la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari e n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio CREDITO SVILUPPO LOCALE DIVERSIFICAZIONE E RICERCA ha concesso il finanziamento alle

prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria, ditte fra le quali risulta la ditta *Alvia CARDARELLI – C.F. CRDLVA52R46C426Q* – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302766;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Dato atto che in esito ad approfondimenti istruttori con Determinazione Dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 di approvazione del 2° elenco dei beneficiari ammessi a contributo, definizione degli importi spettanti e beneficiari decaduti, tra cui la ditta Cardarelli Alvia, la cui ammissione a finanziamento è stata sospesa fino alla conclusione dell'istruttoria sulla documentazione prodotta;

Vista la nota prot. n. RA 184919 dello scrivente Servizio datata 12/09/2011 con cui si è provveduto ad avviare il procedimento di archiviazione della domanda di aiuto di cui trattasi e si è ricevuta la nota di controdeduzioni della ditta interessata datata 26/09/2011 ed acquisita agli atti di questa Direzione con il numero RA 202131 del 04/10.2011;

Vista la nota RA 61781 del 19/03/2012 con la quale il Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca ha confermato l'attivazione del procedimento di revoca della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. in quanto la documentazione trasmessa attesta il parziale trasferimento dell'azienda al rilevataro, in quanto, dagli stessi atti, i terreni già in possesso della signora Cardarelli risultano ancora sottoposti a pignoramento e quindi non trasferiti al rilevataro medesimo;

Vista, la nota acquisita al protocollo del Servizio Credito con il prot. n. RA 82030 in data 10/04/2012 trasmessa in data 30/03/2012 dallo studio legale Giffi-Torge per conto della ditta Cardarelli Alvia, di contestazione in merito alla sospensione del contributo concesso;

Vista la successiva nota del Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca del 25/06/2012 – prot. RA n 146952 con la quale è stata richiesta allo Studio Legale ed alla ditta interessata, documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della disponibilità della totalità dei terreni e delle strutture dal cedente al rilevatario;

Vista la nota acquisita al protocollo del Servizio Credito con prot. n. RA 163624 del 12/07/2012 di risposta e trasmessa dallo studio legale Giffi-Torge per conto della ditta Cardarelli Alvia datata 05/07/2012 con la quale è stato inviato il verbale di aggiudicazione dei beni in data 23/05/2012;

Vista la nota con prot. n. RA 168456 del 18/07/2012 con la quale il Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca comunica allo studio legale ed alla ditta interessata la conclusione del procedimento di archiviazione in quanto è stato attestato dal verbale di aggiudicazione dei beni trasmesso con la nota del 5 luglio 2012 il trasferimento dei terreni di proprietà della Sig. Cardarelli Alvia a persona diversa dal rilevatario Antonini Giuseppe;

Considerato che l'art. 23 del reg. Ce 1698/2005, relativo all'introduzione del regime del prepensionamento, dispone un sostegno a favore di agricoltori cedenti che abbandonano l'attività agricola e cedono l'azienda ad altri agricoltori rilevatari, mediante un trasferimento che deve riguardare l'azienda nella sua interezza e deve essere disposto nei confronti del rilevatario dichiarato nella Domanda di aiuto che deve essere un soggetto unico;

Rilevato che nella domanda di aiuto n. 84750302766 presentata mediante portale SIAN-AGEA da parte della signora CARDARELLI, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, la beneficiaria medesima ha dichiarato la persona del signor Giuseppe ANTONINI quale rilevatario della

propria azienda, individuata attraverso le relative superfici agricole, allegando anche la relativa dichiarazione da parte dello stesso ANTONINI, resa sempre ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;

Reputato pertanto di procedere all'archiviazione della richiesta di finanziamento in favore della signora Cardarelli Alvia residente in Via Circonvallazione, 97 del Comune di Avezzano (AQ) – C.F. CRDLVA52R46C426Q – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302766 in quanto non si è dato seguito all'impegno espresso in domanda di aiuto riguardo al trasferimento dell'intera azienda al rilevatario signor Giuseppe ANTONINI ;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di archiviare, a seguito di istruttoria negativa motivata come esplicitato in premessa, la richiesta di finanziamento avanzata dalla signora Cardarelli Alvia residente in Via Circonvallazione, 97 del Comune di Avezzano (AQ) – C.F. CRDLVA52R46C426Q – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750302766 in quanto la medesima non ha dato seguito all'impegno assunto in domanda di aiuto riguardo al trasferimento dell'intera azienda al rilevatario signor Giuseppe ANTONINI, e di revocare l'ammissibilità a finanziamento disposta con determinazione dirigenziale n. DH 17/40 dell'8/10/2010 a favore della signora Cardarelli Alvia medesima ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 e s.m.i. - Misura 1.1.3. *“Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;*
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:

All.1) nota del Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca con

protocollo RA 184919 del 12/09/2012 costituita da 1 facciata;

All.2) nota di chiarimento della ditta interessata con protocollo RA 202131 del 04/10/2011 costituita da n. 2 facciate;

All.3) nota del Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca con protocollo RA 61781 del 19/03/2012 di avvio del provvedimento di archiviazione e richiesta documentazione costituita da 2 facciate;

All.4) nota studio legale con protocollo RA 82030 del 10/04/2012 di contestazione della sospensione del contributo concesso costituito da 2 facciate;

All.5) nota del Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca con protocollo RA146952 del 25/06/2012 di richiesta documentazione e termine di presentazione costituito da 1 facciata;

All.6) nota studio legale con protocollo RA 163624 di trasmissione del verbale di

aggiudicazione dei beni del cedente costituito da 4 facciate;

All.7) nota del Servizio Credito Sviluppo Locale Diversificazione e Ricerca con protocollo RA 168456 del 18/07/2012 di conclusione del procedimento di archiviazione costituito da 2 facciate.

- di pubblicare integralmente la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURAT*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci**

Seguono Allegati



La presente copia è conforme all'originale e si compone di n° 1 fascicolo

GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa agr. MARZIA DI MARZIO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO: Credito, Sviluppo Locale Diversificazione e ricerca
UFFICIO: Diversificazione Attività, Ricerca e Sperimentazione
Via Catullo, 17 - PESCARA

Pescara, li

12 SET. 2011

Spett.le Ditta Cardarelli Alvia
Via Circonvallazione, 97
67051 Paterno di Avezzano (AQ)

Prot. n. RA 184819

Raccomandata AR

Oggetto: *Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura “113” – Prepensionamento. Avvio del procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.*

In relazione alla domanda di aiuto n. 8475030276 inoltrata dalla S.V. in adesione al bando pubblico di cui alla deliberazione regionale n. 754 del 7.8.2008 e s.m.i., attuativo della Misura “113” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013, ed a seguito della nota raccomandata del 13/07/2011 con prot. RA n. 147313 con la quale è stata comunicata la sospensione della concessione del contributo in attesa della conclusione di ulteriori approfondimenti istruttori in merito alla documentazione prodotta, e si è invitata la ditta a prendere contatto con lo scrivente Servizio per concludere l'iter istruttorio entro breve tempo.

Considerato che a tutt'oggi la ditta interessata non ha provveduto ad inviare alcuna documentazione integrativa attestante il trasferimento dell'azienda, con la presente si comunica che si procederà alla revoca dell'ammissione a finanziamento in relazione alla domanda di aiuto n. 8475030276 disposta con Determinazione dirigenziale n. DH17/40 dell'8.10.2010, nonché della successiva concessione del finanziamento disposta con determinazione dirigenziale n. DH17/21 del 25.2.2011.

Si comunica che la presente nota ha valore di avvio del procedimento di archiviazione, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., della domanda di aiuto 8475030276 riferita alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 e presentata dalla S.V. in adesione al Bando pubblico approvato con DGRA n. 754/2008.

La ditta in indirizzo potrà far pervenire a questo Servizio, entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente, documentazione idonea ad attestare il possesso di tutti i requisiti di cui al bando pubblico di cui sopra, ovvero potrà presentare proprie osservazioni o scritti difensivi.

In caso di mancata ricezione di quanto richiesto entro il termine sopra specificato, questo Servizio procederà, comunque, alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed ai successivi consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa agr. Marzia Di Marzio

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci

FM/

Allegato 2

*De Memo
3/10/11*



La presente copia è conforme all'originale e si compone di n. 2 fascicoli

31 AGO. 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

[Handwritten signature]

Alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale

Foreste ,caccia e Pesca ,emigrazione

Servizio: Credito ,Sviluppo Locale diversificazione e ricerca

Ufficio :Diversificazione Attività ,Ricerca e Sperimentazione

F. 29/8/11

Via Catullo 17

Pescara

Oggetto: Scritti difensivi ed osservazioni Piano di sviluppo rurale PSR Abruzzo 2007/2013 Prepensionamento ; Riferimento Vostra comunicazione prot. 184919 del 12/09/2011

La sottoscritta Cardarelli Alvia nato a Celano (AQ) il 06/10/1952 residente ad Avezzano i (AQ) via Circonvallazione fraz. Paterno , c.f. CRDLVA52R46C426Q ,

in riferimento alla Comunicazione 184919 del 12/09/2011 , l'avvio di procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 241 /1990 ; in quanto dai documenti trasmessi non risulta attestate l'eventuale trasferimento dei terreni di proprietà della cedente al rilevatario ;


a difesa di quanto mi è stato contestato nella fase istruttoria , vorrei dichiarare quanto segue :

La sottoscritta ha condotto un'azienda zootecnica di 70 bovini da Latte , e lavorazione di una superficie agricola utilizzata è pari Ha 13,00,00 , di questi ettari circa 03,27,00 risulta essere proprietaria e comproprietaria , e relative strutture stalla fienile ed altro .

Nel giugno 2008 a seguito di un 'esposizione bancaria ha avuto un atto di pignoramento e successivamente l'avviso di vendita all'asta di tutti i beni in proprietà sia dei terreni che della struttura adibita all'allevamento . Detti beni a tutt'oggi sono a disposizione della sottoscritta e dei propri familiari per l'attività agricola :

Nell'anno 2009 con il passaggio dell'azienda al figlio Antonini Giuseppe ,sono stati trasferiti , gli animali in allevamento ,come si evince dai registri stalla allegati; ,la quota latte,e i titoli e le macchine ed attrezzi . Mentre il trasferimento dei terreni che risultano (dalle visure)in proprietà , non è stato possibile per atti gli sopracitati. Quindi i contratti sono stati stipulati con altre terze persone: (come da contratto di affitto e fascicolo aziendale).

Inoltre in data 16/09/2010 il figlio rilevataro, ha riacquisito tramite il Tribunale di Avezzano la struttura per il ricovero animali ,(come da visura catastale) .



Pertanto sulla base delle considerazioni esposte sopra

CHIEDE

la conclusione del iter istruttorio e la concessione del contributo , in quanto l'azienda è stata ceduta per intero, e non sono stati apportati frazionamenti ed altro ; e solo per causa di forza maggiore (provvedimento del tribunale) non sono stati trasferiti i terreni : (Come recita il BURA straordinario n. 7 del 19/11/2008 alla pagina 107 punto 4) .

Nella certezza di un positivo riscontro si inviano distinti saluti

Corrado Alivisato


Avezzano il 26/09/2011

Si Allega : Visure Catastali di proprietà del rilevataro

Registri Stalla

Provvedimento del Tribunale (consulenza tecnica d'ufficio)

Avviso di vendita di beni immobiliari



Allegato 3



La presente copia è conforme all'originale e si compone di n° 2 copie

13.1 AGO. 2012
GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dot.ssa Marzia DI MARZIO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO: Credito, Sviluppo Locale Diversificazione e ricerca
UFFICIO: Diversificazione Attività, Ricerca e Sperimentazione
Via Catullo, 17 - PESCARA

Pescara, li 19 MAR. 2012

Spett.le Ditta Cardarelli Alvia
Via Circonvallazione, 97
67051 Paterno di Avezzano (AQ)

Prot. n. RA 61781

Raccomandata AR

Oggetto: *Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura “113” – Prepensionamento. Avvio del procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.*

In relazione alla domanda di aiuto n. 8475030276 inoltrata dalla S.V. in adesione al bando pubblico di cui alla deliberazione regionale n. 754 del 7.8.2008 e s.m.i., attuativo della Misura “113” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013, con la presente si fa seguito alle note raccomandate prot. RA n. 147313 del 13/07/2011 e prot. RA n. 184919 del 12/09/2011, con le quali è stata comunicata la sospensione della concessione del contributo in attesa della conclusione di ulteriori approfondimenti istruttori in merito alla documentazione prodotta dalla S.V., e successivamente si è avviato il procedimento di archiviazione della domanda d'aiuto di cui trattasi a seguito della mancata dimostrazione dell'avvenuto trasferimento dell'azienda a favore del rilevatario.

In data 4 ottobre 2011, lo scrivente Servizio ha acquisito ai propri atti, con il protocollo RA 202131, la nota datata 26/09/2011 con cui la S.V. ha trasmesso la documentazione che attesta il parziale trasferimento dell'azienda al rilevatario, in quanto dagli stessi atti i terreni risultavano ancora sottoposti a pignoramento e quindi non trasferiti al potenziale rilevatario.

In aggiunta a quanto sopra, si comunica che si sono conclusi con esito negativo i controlli amministrativi svolti da questo Servizio in relazione al rispetto degli impegni assunti da parte Sua all'atto della sottoscrizione della domanda di aiuto di cui trattasi.

L'esito negativo del controllo amministrativo è conseguito al fatto che, come attestato dagli Uffici dell'INPS con nota prot. INPS.6000.07/03/2012.0025952 datata 7.3.2012, in esito alla specifica richiesta avanzata dalla scrivente Struttura con nota prot. n. RA 10434 del 17.1.2012, la S.V. risulta svolgere ancora attività agricola, in qualità di titolare di impresa agricola, e quindi risulta tuttora unità attiva in agricoltura, venendo meno al rispetto di uno degli impegni fondamentali previsti dal bando relativo alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo.

A tal proposito si rammenta che la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, in applicazione dell'art. 23 “Prepensionamento” del Reg. (CE) 20 settembre 2005 - n. 1698/2005, dispone che il cedente dell'azienda agricola deve abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, cioè al fine di creare reddito, potendo continuare ad esercitare attività agricole per il solo autoconsumo su un massimo del 10% della superficie aziendale ceduta e, comunque, su non oltre 1 ettaro di superficie.

La misura è mirata a garantire l'abbandono definitivo dell'attività agricola a fini di creazione di reddito da parte di imprenditori agricoli anziani e di lavoratori agricoli anziani, fra i quali sono compresi i coadiuvanti agricoli.

[Handwritten signature]



GIUNTA REGIONALE

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 del Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009 (come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011), poiché con Determinazione Direttoriale n. DH163/2010 è stato disposto che ogni violazione agli impegni assunti dai beneficiari della misura 1.1.3. comporti la decadenza totale dal beneficio medesimo, in esito alla violazione risultante dal controllo amministrativo di cui trattasi, la scrivente Struttura procederà a revocare l'ammissibilità a finanziamento disposta a favore della S.V. con determinazione dirigenziale n. DH17/40 dell'8.10.2010.

Si comunica che la presente nota ha valore di avvio del procedimento di archiviazione, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., della domanda di aiuto 8475030276 riferita alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 e presentata dalla S.V. in adesione al Bando pubblico approvato con DGRA n. 754/2008.



La ditta in indirizzo potrà far pervenire a questo Servizio, entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente, documentazione idonea ad attestare il possesso di tutti i requisiti di cui al bando pubblico di cui sopra, ovvero potrà presentare proprie osservazioni o scritti difensivi.

In caso di mancata ricezione di quanto richiesto entro il termine sopra specificato, questo Servizio procederà, comunque, alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed ai successivi consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa agr. Marzia Di Marzio

MDIM 

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci



SEW - C. M. M. F. S. L. R. 2

Allegato u

Studio Legale Giffi-Torge

Avv. Alessandro Giffi
P.I. 01480440666


Avv. Anna Maria Torge
P.I. 00275518884

Avezzano, li 30/03/2012

Racc.A/R

Spett.le
Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo rurale, forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione
Via Catullo n. 17
Pescara

*Brillanti
Giffi*



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° *2* fogli

13/1 AGO. 2012, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

Oggetto: Piano di sviluppo rurale PSR Abruzzo 2007/2013; prepensionamento

La presente è in nome e per conto della sig.ra Cardarelli Alvia la quale, mio tramite, contesta la Vs raccomandata prot. n. 61781 con la quale si comunicava la sospensione del contributo, in virtù del fatto che la propria azienda non risultava trasferita al potenziale rilevatario. Inoltre i controlli amministrativi effettuati avrebbero dimostrato che la signora Cardarelli risulterebbe svolgere ancora attività agricola e che pertanto la misura 1.1.3 del PSR Abruzzo 2007/2013 in applicazione dell'art. 23 "Prepensionamento" del Reg. (CE) 20 Settembre 2005 – n. 1698/2005 dispone che il cedente dell'Azienda Agricola deve abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali. Per tali motivi mancando tali presupposti la Regione ritiene di dover revocare l'ammissibilità a finanziamento disposta con determinazione dirigenziale n. DH 17/40 del 08/10/2010.

Le conclusioni cui è pervenuta la Regione non possono essere condivise per i seguenti motivi.

La signora Cardarelli ha condotto un'azienda zootecnica di 70 bovini da latte, con una superficie utilizzata di ha 13,00 comprensiva di strutture utilizzate come stalla e fienile.

I beni di sua proprietà sono stati oggetto di un'esecuzione giudiziaria nell'anno 2008 e attualmente sono rientrati nella propria disponibilità, nonché in quella dei suoi familiari, tant'è che il figlio, a cui nell'anno 2009 è stata trasferita l'azienda, ha provveduto a riacquistare la struttura per il ricovero degli animali.

La signora, pertanto non esercita più alcuna attività agricola, la stessa ha cessato l'attività il 10 febbraio 2011, come da certificazione che si produce.

Pertanto alla luce di tali fatti non esiste alcun motivo per sospendere la concessione del beneficio richiesto.

Cordiali saluti

Avv. Anna Maria Torge
Anna Maria Torge

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



AGENZIA COMPLESSA - Avezzano

SERVIZIO AL SOGGETTO CONTRIBUENTE

12 MAR. 2012

AVEZZANO, _____

Oggetto: CERTIFICAZIONE GESTIONE AGRICOLI.

VERIFICATI GLI ATTI D'UFFICIO**SI ATTESTA**

che dalle risultanze accertative acquisite ai soli fini previdenziali ed assistenziali di cui alle leggi 22/11/1954, n. 1136 e 26/10/1957, n. 1047 modificate con la legge n. 9 del 9/01/1963 e legge n. 223 del 2/08/1990 e le vigenti disposizioni in materia

Si rappresenta che la Sig.ra CARDARELLI Alvia nata a Celano (AQ) il 6 ottobre 1952, residente ad Avezzano (AQ) in Via Circonvallazione, 67 - Paterno di Avezzano - matricola n. 00253796, appartenuta al nucleo dei c. diretti di Avezzano (AQ), ha cessato l'attività il 10 febbraio 2011.

Si fa presente che la certificazione in oggetto non può essere considerata attestante regolarità contributiva.

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato in carta semplice, ai fini per i quali la legge non prescrive il pagamento dell'imposta di bollo.


Resp. Linea Prodotto/Soggetto Contribuente

Il responsabile linea prodotto/servizio

Soggetto Contribuente

Maria Grazia GUARACINI

67051 Avezzano
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72/74
tel 0863 43221
fax 0863 4322201
cf 80078750587, pi 02121151001



Allegato 5



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO: Credito, Sviluppo Locale Diversificazione e ricerca
UFFICIO: Diversificazione Attività, Ricerca e Sperimentazione
Via Catullo, 17 - PESCARA

Pescara, li 25 GIU. 2012

Prot. n. RA 146952



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n. 1 fasciato

31 AGO. 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

Studio Legale
Anna Maria Torge
Via Gramsci, 7
67051 AVEZZANO (AQ)

Spett.le Ditta Cardarelli Alvia
Via Circonvallazione, 97
67051 Paterno di Avezzano (AQ)

Raccomandata AR

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura "113" – Prepensionamento.
Avvio del procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i.

Si fa riferimento alla Vs. nota pervenuta per raccomandata AR 14486767058/5 del 30/03/2012 ed acquisita al protocollo in entrata di questa Direzione in data 10/04/2012 con prot. n. RA 82030, in relazione alla situazione della sig.ra Alvia CARDARELLI quale beneficiaria ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura 1.1.3 (prepensionamento).

A seguito della notifica di sospensione, a tutt'oggi, presso questo Servizio non è pervenuto alcun documento che attesti l'avvenuto trasferimento della disponibilità dei terreni e delle strutture dal cedente, sig.ra Cardarelli, al rilevatario sig. Antonini Giuseppe, così come da Voi dichiarato nella citata Vostra nota del 30/03/2012.

A tal proposito si comunica che la documentazione probatoria sopra citata dovrà pervenire improrogabilmente entro **10 giorni** continuativi dal ricevimento della presente.

In caso di mancata presentazione di quanto richiesto entro il termine prescritto, questo Servizio procederà alla archiviazione definitiva della domanda di ammissione a finanziamento di cui trattasi per le motivazioni già espresse nelle precedenti note inerenti il medesimo oggetto della presente.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa agr. Marzia Di Marzio

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci

FM

Di Marzio
lit
Allegato 6

Studio Legale Giffi-Torge

Avv. Alessandro Giffi
P.I. 01480440666
Avv. Anna Maria Torge
P.I. 00275518884

Avezzano, li 05/07/2012

Racc.A/R



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 4 *originali*
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

Spett.le
Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo rurale, forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione
Via Catullo n. 17
Pescara

F.lli Giffi

Oggetto: Piano di sviluppo rurale PSR Abruzzo 2007/2013; prepensionamento

La presente è in nome e per conto della sig.ra Cardarelli Alvia la quale, mio tramite, in riferimento alla Vs raccomandata prot. n. 146952 del 25/06/2012 con la quale si chiedeva la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della disponibilità dei terreni e delle strutture da parte della sig.ra Cardarelli Alvia.


Al riguardo si produce verbale di aggiudicazione dei predetti beni del 23/05/2012 in cui si attesta che gli stessi sono stati aggiudicati dal sig. Madonna Eliseo.

Non appena l'associazione notarile farà pervenire il decreto di trasferimento provvederò ad inviargli una copia.

Pertanto alla luce di tali fatti non esiste alcun motivo per sospendere la concessione del beneficio richiesto.

Cordiali saluti

Avv. Anna Maria Torge
Anna Maria Torge



Marzia

Copia

add: 5 MAR. 2012

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Procedura esecutiva n. 107/08+141/05 R.G.E.-Tribunale di Avezzano
4° VENDITA SENZA INCANTO

Il sottoscritto dr. Filippo Rauccio, notaio in Avezzano, delegato dal G.E. al compimento delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva n. 107/08+141/05 R.G.E. promossa da BANCA FUCINO e MPS

AVVISA

che il giorno 23 maggio 2012, alle ore 9,30 e ss. nella sede dell' "Associazione notarile dei Notai Altieri, Colucci, Prandi e Rauccio" di Avezzano in via Trento n. 52, avrà luogo la vendita, SENZA INCANTO, del seguente bene immobile:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

In comune di Avezzano (AQ), frazione di Paterno:

LOTTO A:

Terreni agricoli, in località Fucino, in NCT:

- 1) fg. 38, p.lla 29, seminativo, cl. 2, mq. 6400, deduz. B1, R.D. € 52,89, R.A. € 46,27;
 - 2) fg. 44, p.lla 104, seminativo, cl. 1, mq. 3440, deduz. B1, R.D. € 31,98, R.A. € 26,65;
 - 3) fg. 44, p.lla 62, seminativo, cl. 1, mq. 9700, deduz. B1, R.D. € 90,17, R.A. € 75,14;
- PREZZO BASE D'ASTA € 16.242,19

LOTTO B:

Quota indivisa pari ad 1/3 (un terzo) di fabbricato, in via Pietragrossa, consistente in una unità al piano seminterrato di mq. 51, una abitazione al piano primo di vani 5, mq. lordi 144'circa, di due tettoie attigue di mq. 40 e 44, il tutto insistente su un terreno di mq. 680. L'abitazione è fatiscente e non risulta utilizzata.

Il tutto è riportato in NCEU, ex fg. 74, p.lla 448, 449, 450, ora a seguito di variazione del 07/12/2009 al:

- fg. 74, p.lla 1281, sub. 1, z.c. 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 51, R.C. € 65,85, via della Pietragrossa n. 21, piano S1;
- fg. 74, p.lla 1281, sub. 2, z.c. 2, cat. A/4, cl. 3, vani 5, R.C. € 296,96, via della Pietragrossa n. 21, piano T;
- fg. 74, p.lla 1281, sub. 3, z.c. 2, cat. C/6, cl. 2, mq. 44, R.C. € 21,36, via della Pietragrossa, piano T;
- fg. 74, p.lla 1281, sub. 4, z.c. 2, cat. C/7, cl. U, mq. 40, R.C. € 22,72, via della Pietragrossa, piano T;

PREZZO BASE D'ASTA € 15.465,94

LOTTO D:

Quota indivisa pari ad 1/3 (un terzo) dei seguenti terreni:

- fg. 44, p.lla 141, seminativo, cl. 1, mq. 9980, deduz. B1, R.D. € 92,78, R.A. € 77,31, in località Fucino;
- fg. 70, p.lla 133, semin-arb, cl. 22, mq. 220, R.D. € 1,08, R.A. € 1,19, area pedemontana;
- fg. 70, p.lla 214, semin-arb, cl. 22, mq. 700, R.D. € 3,43, R.A. € 3,80, area pedemontana;

PREZZO BASE D'ASTA € 3.223,12

Il tutto meglio descritto nella perizia tecnica del CTU in atti.

PRECISAZIONI URBANISTICHE

Nulla riferisce il CTU Ing Franco Marino, nella relazione tecnica del 12/12/2009, circa la situazione urbanistica del fabbricato di cui al lotto B.

A norma dell'art. 46 DPR 6/6/01 n. 380, l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare a proprie esclusive spese domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Si precisa che, la perizia non ha esaminato la sussistenza di eventuali usi civici.

Le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia per evizione e molestie e



zione: ass. circ. n. 54.155.039 emesso il 21/05/2012 dalla CARISPAQ sede di Avezzano di euro 16.250,00 (milleseicentoventicinque/00)

tutto è avvenuto alla presenza dell'offerente.

certata la validità dell' offerta ai sensi dell'art. 571 c.p.c., visto l'art. 572 comma 2°,

dichiarato quindi aggiudicatario, per il prezzo di euro 16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta/00)

sig. MADONNA ELISEO, sopra generalizzato e della cui identità personale io notaio mi sono accertato.

aggiudicatario mi ha dichiarato:

di eleggere il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in Avezzano, via Monte Cervaro n. 162;

di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con Silvagni Antonella, nata ad Avezzano (AQ)


il 13/06/2012.

nessuno è presente per i creditori.

l'incanto è quindi dichiarato chiuso essendo le ore 9,53.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sopra fogli due occupanti per due pagine fin qui, è

firmato e sottoscritto a norma di legge soltanto da me notaio.



VERBALE DI VENDITA SENZA INCANTO
ED AGGIUDICAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, oggi ventitre maggio nella sede dell' "Associazione notarile dei Notai Altieri, Colucci, Prandi e Rauccio" in Avezzano, via Trento n. 52, alle ore 9,51 innanzi a me dottor Filippo Rauccio, Notaio in Avezzano, con studio in via Trento n. 42, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano,

premesse

- che il Giudice delle esecuzioni presso il Tribunale di Avezzano, nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n.107/08+141/05 R.G.E., nei confronti di Antonini Agostino e Cardarelli Alvia ha ordinato la vendita degli immobili siti nel comune di Avezzano (AQ), e meglio indicati nel provvedimento medesimo;
- che con ordinanza in data 12/10/2011, il medesimo Giudice, ha delegato me notaio, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. come innovato con legge 80/05, per il compimento delle relative operazioni di vendita, con le modalità di cui all'art. 569 c.p.c.;
- che successivamente io notaio ho provveduto ad emettere il relativo avviso d'asta, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 591 bis terzo comma c.p.c., fissando per lo svolgimento delle operazioni di vendita il giorno 23/05/2012, alle ore 9,30 e ss, presso la sede dell' "Associazione notarile dei Notai Altieri, Colucci, Prandi e Rauccio" in Avezzano, via Trento n. 52
- che per l'immobile posto in vendita, limitatamente al lotto "A", il prezzo base d'asta è fissato in euro 16.242,19 ;
- che è stata regolarmente eseguita nei termini la pubblicità prevista nell'ordinanza di vendita e nell'avviso suddetto;
- che le relative notifiche sono state ritualmente eseguite;
- che il termine finale per la presentazione delle offerte di acquisto è stato fissato nell'avviso d'asta, alle ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la deliberazione sulle offerte e per la gara tra gli offerenti;
- che entro il detto termine è stata presentata una busta chiusa senza alcuna indicazione o segno distintivo.

Tutto ciò premesso

dò atto, con il presente verbale, di aver proceduto allo svolgimento delle attività di vendita, come segue:

- constatata l'integrità esterna della busta, ho proceduto all'apertura della stessa, elencando, di seguito, il contenuto dell'offerta formulata:

1) Offerente: Sig. MADONNA ELISEO, nato ad Avezzano (AQ) il 02/12/1946 ed ivi residente in via Monte Cervaro n. 162, c.f. MDNLSE46T02A515Z

Offerta: € 16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta/00)





GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO: Credito, Sviluppo Locale Diversificazione e ricerca
UFFICIO: Diversificazione Attività, Ricerca e Sperimentazione
Via Catullo, 17 - PESCARA

Pescara, li

18 LUG. 2012

Prot. n. RA 168456



La presente copia è
conforme all'originale

e si compone di n° 2 copie

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Marzia DI MARZIO

Studio Legale
Anna Maria Torge
Via Gramsci, 7
67051 AVEZZANO (AQ)

Spett.le Ditta Cardarelli Alvia
Via Circonvallazione, 97
67051 Paterno di Avezzano (AQ)

Raccomandata AR

Oggetto: *Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura “113” – Prepensionamento.
- Bando pubblico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008,
modificato con Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n.435/2010 - Conclusione del
procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i.*

Si fa riferimento alla Vs. nota pervenuta per raccomandata AR 14529283755-4 del 07/07/2012 ed acquisita al protocollo in entrata di questa Direzione in data 12/07/2012 con prot. n. RA 163624, di riscontro alla nota prot. n. RA 146952 datata 25 giugno 2012, di richiesta da parte di questo Servizio di documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della disponibilità dell'azienda agricola, cioè dei terreni e delle strutture, da parte della cedente, sig.ra Cardarelli, al rilevataro sig. Antonini, ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007- 2013 – Misura 1.1.3 (prepensionamento).

Si comunica che dalla documentazione trasmessa in allegato alla nota pervenuta per raccomandata AR 14529283755-4 e dalla documentazione contenuta nella richiesta di finanziamento presentata a questo Servizio in data 12/07/2009, non risulta alcun documento attestante l'avvenuto trasferimento della disponibilità dei terreni e delle strutture dal cedente, sig.ra Cardarelli, al rilevataro sig. Antonini Giuseppe, ma solo la cessione di macchine ed attrezzature e della stalla con relativo bestiame e quota latte, mediante contratto di affitto datato 01/06/2009 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Avezzano il 23/06/2009.

L'art. 23 del reg. Ce 1698/2005, relativo all'introduzione del regime del prepensionamento, dispone un sostegno a favore di agricoltori cedenti che abbandonano l'attività agricola e cedono l'azienda ad altri agricoltori rilevataro. Il trasferimento deve riguardare, pertanto, l'azienda nella sua interezza e deve essere disposto nei confronti del rilevataro dichiarato nella Domanda di aiuto che può essere solo un soggetto e non una molteplicità di soggetti, dovendo garantire l'ampliamento delle dimensioni aziendali e prevenire i frazionamenti.

Nel caso in specie, nella domanda di aiuto n. 84750302766 presentata mediante portale SIAN-AGEA da parte della signora CARDARELLI, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, la beneficiaria medesima ha dichiarato la persona del signor Giuseppe



GIUNTA REGIONALE

ANTONINI quale rilevatorio della propria azienda, individuata prima di tutto attraverso le relative superfici agricole, allegando anche la relativa dichiarazione da parte dello stesso ANTONINI, resa sempre ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

In conclusione, risultando attestato con nota raccomandata AR 14529283755-4 del 07/07/2012 che i terreni di proprietà della signora Cardarelli sono stati trasferiti nella disponibilità del signor Madonna, soggetto diverso dal rilevatorio dichiarato in domanda di aiuto signor Antonini, si ritiene che non si siano realizzate le condizioni e gli impegni dichiarati in domanda di aiuto da parte della signora Cardarelli ai fini della concessione del contributo di cui alla misura 113 del PSR Abruzzo 2007/2013, individuabili nella cessione dell'azienda dalla signora CARDARELLI al signor ANTONINI.

Alla luce di quanto sopra, questo Servizio comunica che, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., la presente ha valore di conclusione del procedimento di archiviazione della richiesta di finanziamento relativa alla domanda di aiuto n. 84750302766 AGEA e conferma che procederà all'adozione del provvedimento di archiviazione definitiva della domanda medesima, per le motivazioni sopra riportate e già espresse nelle precedenti note inerenti il medesimo oggetto della presente.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa agr. Marzia Di Marzio

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci

FM



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 26.07.2012, n. DH35/120:

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i. Conc. Det. Dir. n. DH24/150 del 25/08/2010. DITTA: ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE Società Coop. con sede a CELANO - part. IVA 01576000663. Annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, dell'autorizzazione alla variante in corso d'opera di cui alla nota prot. RA206591 del 10 ottobre 2011 nonché degli atti amministrativi dalla stessa scaturiti, ivi compresa Det. Dir. DH35/46 del 26 marzo 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- DI DISPORRE l'**annullamento d'ufficio**, in sede di autotutela, **dell'autorizzazione alla variante in corso d'opera di cui alla nota prot. RA206591 del 10 ottobre 2011** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché di tutti gli atti, di seguito elencati, in quanto consequenziali all'autorizzazione medesima e dalla stessa scaturiti:
 - **Verbale di sopralluogo in situ**, redatto in Avezzano in data 19 gennaio 2012;
 - **Check list di controllo documentale** per saldo, redatta in Avezzano in data 5 marzo 2012;
 - **Istruttoria Domanda di Pagamento** per saldo, redatta in Avezzano in data 5 marzo 2012;
 - **Check list e verbale di controllo in loco** per saldo, redatta in Avezzano in data

20 marzo 2012;

- **Det. Dir. DH35/46 del 26 marzo 2012** di questo Servizio concernente, tra l'altro, la liquidazione a saldo degli aiuti concessi, a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo n. **94750923495**, nonché l'autorizzazione all'inserimento della medesima sul portale SIAN;
 - DI DICHIARARE **inefficace** il **Verbale di istruttoria per varianti in corso d'opera** redatto in Sulmona in data 14 aprile 2012, per le motivazioni esposte in premessa e in quanto atto endoprocedimentale presupposto alla sopra richiamata autorizzazione oggetto di annullamento;
 - DI FISSARE in via straordinaria, anche in relazione al disposto di cui al comma 1 dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 circa la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, al **31 dicembre 2012 il termine ultimo** entro cui la Ditta ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE Società Coop. con sede a CELANO - part. IVA 01576000663 - dovrà procedere alla **presentazione di una nuova variante**, come da richiesta formulata dal legale rappresentante con nota prot. n° 41 in data 18 giugno 2012, acquisita agli atti della Giunta regionale al prot. RA144592 in data 21 giugno 2012;
 - DI INVIARE il presente provvedimento:
 - alla Ditta ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE Società Coop. con sede a CELANO - part. IVA 01576000663;
 - al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
 - DI PUBBLICARE per estratto la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- **Copia dell'autorizzazione alla variante in corso d'opera di cui alla nota prot. RA206591 del 10 ottobre 2011;**

- Det. Dir. DH35/46 del 26 marzo 2012;

Gli altri documenti citati si conservano agli atti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. For. Luigi De Gregorio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DH35/122:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2
"Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R.
n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. – Domanda di
pagamento seconda rata n. 94750830849
DITTA: VIGNALE GIUSEPPE residente in
Via P.zza Tacito 3 Comune SULMONA Prov.
(AQ) LIQUIDAZIONE SECONDA RATA
del premio in conto capitale di € 40.000,00
concesso con D.D. n. DH11/92 del 07/06/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: VIGNALE GIUSEPPE nato a TERMOLI (CB) il 23/09/1976 residente in Via P.zza Tacito 3 Comune di SULMONA Prov. (AQ) Codice fiscale VNGGPP76P23L113K part. IVA 01777460666 la Seconda Rata del premio in conto capitale di € 20.000,00 concesso con D.D. n. DH11/92 del 7/06/2010;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 20.000,00 in favore della ditta VIGNALE GIUSEPPE, con sede in Comune di SULMONA Prov. (AQ), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Ser-

vizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 13 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. For. Luigi De Gregorio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 03.09.2012, n. DH35/123:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2
"Insediamento Giovani Agricoltori" D.G.R.
n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. – Domanda di
pagamento seconda rata n. 94751186951
DITTA: SOC AGR. "IL FORTINO SS" di
Ghissetti Giavarina Giulia e Verna Angiola
Emilia -Leg Rappr. Verna Angiola Emilia
residente in Via Piazza Paolini 32 Comune
POPOLI Prov. (PE) LIQUIDAZIONE SE-
CONDA RATA del premio in conto capitale
di € 40.000,00 concesso con D.D. n. DH11/52
del 07/06/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: SOC. AGR. "IL FORTINO SS" di Ghissetti Giava-

rina Giulia e Verna Angiola Emilia – Leg. Rapp. VERNA ANGIOLA EMILIA nato a Avezzano il 24/06/78 residente in Via Piazza Paolini 32 Comune di POPOLI Prov. (PE) Codice fiscale VRNNLM78H64A515E part. IVA 01854180682 la Seconda Rata del premio in conto capitale di €20.000,00 concesso con D.D. n. DH11/52 del 7/06/2010;

- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €20.000,00 in favore della ditta SOC. AGR. "IL FORTINO SS" di Ghisetti Giavarina Giulia e Verna Angiola Emilia Leg. Rapp. VERNA ANGIOLA EMILIA, con sede in Comune di CAPESTRANO Prov. (PE), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 13 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 4 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. For. Luigi De Gregorio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 27.08.2012, n. DH33/190:
**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
(P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1
"Ammodernamento nelle aziende agricole"
Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del**

07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 84750666434 DITTA: Salzetta Nicoletta residente in Via Via Strada Lungofino, 48 Comune di Città Sant' Angelo Prov. (PE) Liquidazione a saldo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/304 del 01/12/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: **Salzetta Nicoletta** nato il **22/07/1976** in Comune di Pescara (PE) residente in Via Via Portogallo Comune di Montesilvano (PE) Codice fiscale SLZNLT76L62G482S part. IVA 0165762068+6 il contributo in conto capitale di €86.642,24 quale saldo del contributo spettante di €86.642,24 ;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di €86.642,24 in favore della ditta Salzetta Nicoletta, con sede in Comune di Città Sant' Angelo, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 22 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/493:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture ortive e derivazione acqua sorgiva – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) - Ditta SANTOLERI Pasquale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture ortive e derivazione acqua sorgiva " a favore del Sig. SANTOLERI Pasquale nato a San Martino Sulla Marrucina (CH) il 31.03.1947 e residente a Guardiagrele (CH) in C/S. Lucia 43, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.000 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Martino Sulla Marrucina (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 160, 161, 164, e 166, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di in premessa, ammonta ad euro € 149,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/ 164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR en-

tro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/494:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta BIASONE Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. BIASONE Domenico nato a Giuliano Teatino (CH) il 28.11.1954 ed ivi residente in C/da Nevi, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 11.100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 43, 53/b, 54 e 68, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di in premessa, ammonta ad euro € 103,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere

corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/ 164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983

e D. Lgs. 42/2004;

- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/495:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e condotta gas – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e condotta gas " a favore del Sig. SULPIZIO Giovanni nato a Bucchianico (CH) il 27.09.1941 ed ivi residente in C/da Campo di Roma 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.440 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 82 e 76, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di in premessa , ammonta ad euro € 143,99;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è

subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/496:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico - Ditta PASQUALONE Luigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. PASQUALONE Luigi nato a Chieti il 25.06.1930 ed ivi residente in Strada Filippone 120, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.510 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinte sulla planimetria generale delle con-

cessioni con i numeri 101 e 106, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di in premessa, ammonta ad euro € 24,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/ 164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza,

anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/497:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e attraversamento con rete fognaria – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta REBBE Egilda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e attraversamento con rete fognaria“ a favore della Sig.ra REBBE Egilda nata a Palmoli (CH) il 10.12.1930 e residente a Bucchianico

(CH) in C/da Campo Di Roma 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.580 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 81, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 145,94;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI
E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH31/498:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SULPIZIO Urbano Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. SULPIZIO Urbano Nicola nato a Bucchianico (CH) il 24.01.1935 ed ivi residente in C/da Campo Di Roma 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.985 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 79 e 80, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 50,00;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/164499 del 13.07.2012, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione

preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all’ accettazione ed all’ osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/164499 del 13.07.2012 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 31.08.2012, n. DH27/172:

Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la Cam-

pagna 2012/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della

Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell'articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;

Visto in particolare l'articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

Visto il D.M. 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Rilevato che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione "vigna" deve essere

registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l'unità vitata stessa;

Vista la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto "Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello "Schedario Viticolo" e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;

Viste le proprie Determinazioni Dirigenziali:

- **n. DH27/134 del 19.10.2011** relativa al "DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei "Toponimi di vigna" per la campagna vendemmiale 2011/2012;
 - **n. DH27/126 del 19.06.2012** avente ad oggetto "Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 l'articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell'Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013";
- Preso atto che la Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 ha previsto:
- le "Modalità per la predisposizione dell'elenco positivo regionale delle menzioni vigna";
 - la possibilità della "Richiesta di iscrizione, con menzione di vigna, dei vigneti idonei a produrre vini a DO";
 - che l'utilizzo delle "menzioni di vigna" doveva avvenire nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali relative in particolare alla presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli;
 - di redigere, ai fini della rivendicazione delle produzioni 2012/2013, un elenco provvisorio dei "Toponimi e nomi tradizionali di vigna"

sulla base delle menzioni registrate negli ex Albi dei vini a DO e delle nuove richieste presentate a seguito dello stesso atto;

Considerato, altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare tra le menzioni di “vigna” quelle relative a :

- nomi di Comuni in quanto rispondenti ad un territorio troppo vasto;
- nomi di marchi commerciali in quanto generanti confusione nel consumatore;

Preso atto delle richieste pervenute all’ex ARSSA - Servizio Sviluppo Rurale tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, del nuovo “Schedario Vigneti”, per:

- menzioni già registrate negli ex Albi dei vini a DO detenuti anche dalle Camere di Commercio;
- nuove richieste di iscrizione presentate a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

Preso atto che alcuni viticoltori hanno messo in discussione l’impedimento di indicare il nome di un “Comune” quale menzione di “vigna”, ritenendo acquisito il proprio diritto di utilizzarlo in virtù di una precedente rivendicazione;

Vista la nota di questo Servizio prot. n. RA 189093 del 31.08.2012 con la quale si è richiesto al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, di stabilire sulla base delle normative in vigore la ragione di tale indicazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno in attesa di ricevere l’autorevole parere Ministeriale, visti anche i tempi ristretti per ottemperare alla rivendicazione delle produzioni 2012/2013, redigere, un elenco provvisorio delle menzioni “vigna” sulla base delle richieste per menzioni già presenti negli ex Albi dei vini a DO e quelle per nuove richieste;

Visto la “Prima Lista Positiva Provvisoria

dei Toponimi di Vigna e dei Nomi Tradizionali” (Allegato A) trasmessa dal Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, con nota prot. n. 11262 del 31.08.2012, che composta da n. 1 (una) facciata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare, per la campagna vendemmiale 2012/2013, la “Prima Lista Positiva Provvisoria dei Toponimi di Vigna e dei Nomi Tradizionali” (**Allegato A**) della Regione Abruzzo, trasmessa dal Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, con nota prot. n. 11262 del 31.08.2012, che composta da n. 1 (una) facciata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il presente atto viene redatto **in forma provvisoria** in attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot. n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, al fine di stabilire la rispondenza delle indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 alla normativa in vigore;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento:
 - ad AGEA per l’implementazione delle attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna” della Regione Abruzzo”;
 - al Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;
 - al Servizio Sviluppo Rurale della ex AR-

SSA per tutti i successivi adempimenti di competenza;

- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura. ;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita

Segue Allegato

ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO


DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

"MENZIONI DI VIGNA"

(PRIMA LISTA POSITIVA DEI TOPONIMI DI VIGNA E DI NOMI TRADIZIONALI)

TOPONIMO DI VIGNA	COMUNE	PROV.	RIFER. TOPOGRAFICO
"VIGNA COCETTA"	ROSCIANO	PE	Contrada
"VIGNA S. MARTINO"	ROSCIANO	PE	Contrada
"VIGNA AMARELLO"	OFENA	AQ	Contrada
"VIGNA MASSERIA MILANO"	ROSCIANO	PE	Località precisata
"VIGNA S. ANDREA"	ROSCIANO	PE	Contrada
"VIGNA BAIALARDO"	NOCCIANO	PE	Località
"VIGNA PIANO SCARPARA"	NOCCIANO	PE	Contrada
"VIGNA COLLINA"	NOCCIANO	PE	Contrada
"VIGNA S. NICOLA"	PIANELLA	PE	Contrada
"VIGNA GRANARO" (Provv.)	PIANELLA	PE	Contrada
"VIGNA PUSCIANA"	PIANELLA	PE	Contrada
"VIGNA ALANNO" (Provv.)	ALANNO	PE	Comune
"VIGNA FONTE DEI" (Provv.)	TOCCO CASAURIA	PE	Strada comunale
"VIGNA STERPARO"	TOLLO	CH	Contrada
"VIGNA RIOMORO"	COLONNELLA	TE	Contrada
"VIGNA DI OFENA" (Provv.)	OFENA	AQ	Comune
"VIGNA DI OFENA" (Provv.)	OFENA	AQ	Comune
"VIGNA DI CAPESTRANO" (Provv.)	CAPESTRANO	AQ	Comune
"VIGNA CASTORANI"	ALANNO	PE	Contrada
"VIGNA SEMIVICOLI"	CASACANDITELLA	CH	Contrada

NOMI TRADIZIONALI DI VIGNA	COMUNE	PROV
"VIGNA SABATINO" (Provv.)	FRANCAVILLA AL MARE	CH
"VIGNA MAZZAMURELLO" (Provv.)	LORETO APRUTINO	PE



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/85:

Controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti. Disciplina degli audit. Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio relativo a n. 2 edizioni di corsi di formazione. Aggiudicazione Definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 276 del 12 aprile 2010 ad oggetto: Linee guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina degli audit" sono state approvate le linee guida per l'audit nel controllo degli OSA (Operatori Settore Alimentare), il programma di formazione di auditor ispettore ed esperto tecnico in materia di controlli ufficiali ed i criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo;

Accertato che, con la richiamata deliberazione GRA n. 276/2010 sono stati previsti n. 2 cicli formativi con esame finale per n. 30 partecipanti per ciclo e partecipazione obbligatoria, per un totale di 9 giorni di corso - 2 gg. di preparazione in aula + n. 2 gg. formazione teorico-pratica (il tutto accreditato ECM) e n. 40 ore di corso accreditato CEPAS o altri organismi;

Accertato, altresì, che con propria precedente Determinazione n. DG/21/38 del 9 maggio 2012 è stata indetta una Procedura Negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione" – **codice CIG Z4804CF847**, stabilendo in invitare alla procedura n. 11 Ditte;

Accertato che in data 11.05.2012, in esecuzione della Determina DG/21/38 del 9.5.2012, sono state invitate alla procedura di cottimo

fiduciario n. 11 ditte operanti nel settore, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte al 15 GIUGNO 2012 – ore 12,00 e che, alla scadenza di tale termine risultava pervenuta una sola offerta;

Accertato altresì che lo svolgimento dei corsi formativi, con superamento dell'esame finale, è condizione essenziale per l'iscrizione nell'elenco degli "Auditors" istituito presso questa Struttura;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista anche la propria precedente Determinazione n. DG/21/64 del 9.7.2012 con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. – Presidente, Dr.ssa. Emanuela Cortese, Funzionario regionale, Componente e Sig. Pierobertazzi, Funzionario regionale, Componente, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di gara per la ammissione e valutazione delle offerte di gara pervenute al Servizio a seguito dell'avviso di gara con il criterio dell'offerta più bassa ex art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 26.07.2012, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto ha partecipato una sola Ditta, e precisamente la Ditta CertiEuro di Pescara che, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo offerto una percentuale di ribasso sul presso a base d'asta pari al **1,50%**;

Dato atto che sono stati acquisiti di Ufficio:

- il certificato, rilasciato in data 22.08.2012, relativo alla iscrizione dell'Appaltatore al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Padova ove risulta l'oggetto sociale e l'iscrizione per l'attività prevista dal presente contratto, nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- il D.U.R.C., rilasciato in data 9.8.2012,

attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva verso l'I.N.A.I.L. e verso l'I.N.P.S.;

Vista la documentazione successivamente richiesta in data 26.7.2012 e presentata dalla Soc. CertiEuro S.r.l., atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti autodichiarati in sede di gara;

Vista in particolare la polizza fidejussoria n. 000472.91.000091 rilasciata in data 30.07.2012 dalla Compagnia Cattolica – Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia di Pineto – 000472 e costituita in favore di questa Amministrazione Regionale, per l'importo di € 2.561,00, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art.113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo schema di contratto allegato alla precedente Determina DG/21/38 del 9.5.2012;

Ritenuto di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario in argomento in favore della Soc. CertiEuro di Pescara;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di aggiudicare definitivamente in favore della Soc. CertiEuro (Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti), corrente in Via S. Marco n. 3 – 65100 Pescara – P. IVA: 01707230684 il cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) indetto con Determinazione n. DG/21/38 del 9 maggio 2012 per l'affidamento del: "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione";
2. di dare atto che l'importo di aggiudicazione,

tenuto conto del ribasso del **1,50%** offerto dalla Ditta in sede di gara, è pari ad € 25.610,00 al netto dell'I.V.A. nella misura del 21 % pari ad €5.378,10 , per un totale di €30.988,10;

3. di dare atto che l'importo complessivo di € 30.988,10 è disponibile sui Capitoli 81433.1 ed 81420 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di notificare copia della presente alla Soc. CertiEuro di Pescara;
5. di pubblicare la presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/86:

Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele, titolare della omonima ditta con sede in Bucchianico (CH) – Autorizzazione a svolgere il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti ai sensi della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, art. 14.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" e, in particolare, l'art. 14, comma 12° della legge che prevede l'esclusiva competenza dei soggetti pubblici alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti, ovvero da soggetti privati autorizzati dalla Regione, previo parere favorevole della ASL competente per territorio;

Vista l'istanza avanzata dal Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele, titolare della omonima

ditta con sede in Bucchianico (CH) C.da Colle Spaccato n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura dei cani randagi o inselvatichiti;

Richiamata la nota prot. n. 0045162U12-CH del 06.08.2012, ricevuta il successivo 16.08.2012, al prot. n. RA/187782 con la quale il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti ha espresso il proprio NULLA - OSTA al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele di Bucchianico (CH), verificata la capacità tecnica operativa e professionale dell'interessato ed il possesso delle attrezzature necessarie, giusta espressa richiesta di questo Servizio prot. n. RA/145653/21/SA.19 del 22.06.2012;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

Vista la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

Visto il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

Vista la Legge 22.11.1993, n. 473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

Visto il Decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute;

Vista l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

Ritenuto di poter accogliere la istanza in parola, giusta art. 14, comma 12°, della L.R. n. 86/99;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rap-

porti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di autorizzare il Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele, nato a Bucchianico (CH) il 10.11.1950 ed ivi residente in C.da Colle Spaccato n. 42, titolare della omonima ditta, ad effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ai sensi dell'art. 14, comma 12°, della L.R. 21 settembre 1999, n. 86;
- 2) di stabilire che la cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti avvenga secondo le modalità previste dall'art. 14 della L.R. n. 86/99 e nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- 3) di rammentare che, ai sensi della richiamata L.R. n. 86/99, art. 4, comma 1° - lett A), i cani così catturati dovranno essere condotti senza indugio presso la struttura di prima accoglienza (Canile Sanitario) predisposta dalla ASL territorialmente competente;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. De Leonardis Amedeo Gabriele, titolare della omonima ditta con sede in Bucchianico (CH) in C.da Colle Spaccato n. 42 ed al Servizio di Sanità Animale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo)*;
- 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/87:

**Legge Regionale 27 agosto 1982 n. 59
"Controllo sulla salubrità delle carni ittiche".
Programma 2012. Impegno di spesa, affida-
mento realizzazione del programma ed asse-
gnazione dei relativi fondi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 27 agosto 1982, n. 59, recante "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche";

Visto in particolare, l'art. 2 della legge che affida all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, lo studio della salubrità delle carni della fauna ittica delle acque interne, in relazione alle condizioni in cui la stessa vive e si sviluppa;

Vista la nota prot. n. 9072 del 27 luglio 2012, con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo ha trasmesso a questo Servizio il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2012;

Ritenuto il Programma di che trattasi meritevole di accoglimento;

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 2012 - n° 1 ad oggetto: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012);

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 2012 - n° 2 ad oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014;

Accertato che sul Cap. 291620 della parte Spesa del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario risulta iscritta, per competenza, la somma di € 25.000,00, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

Dato atto che, con Determinazione del Direttore regionale n. DG/11 del 15.03.2012 è stata disposta, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 rubricata: "Ordinamento contabile della regione Abruzzo" l'assegnazione, al sottoscritto Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della risorsa di € 25.000,00 con imputazione della spesa al Cap. 291620, codice di bilancio 12.01.012, del bilancio regionale 2012, rubricata "Controllo sulla salubrità delle carni ittiche - L. R. 27.8.1982 n. 59";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 30 gennaio 2012 ad oggetto: "Disposizioni attuative del conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di approvare il "Programma di valutazione della salubrità delle carni ittiche delle acque interne abruzzesi (LR 59/82)", con annesso piano tecnico-finanziario, per l'anno 2012, intitolato "Sviluppo di un prototipo per il biomonitoraggio 24h su 24 dell'acqua superficiale con molluschi bivalvi d'acqua dolce", presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo con nota prot. n. 9072 del 27 luglio 2012, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare, all'Istituto predetto e per esso alla dipendente Sezione Ittica di Pescara, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27 agosto 1982, n. 59, la realizzazione del Programma indicato al precedente punto 1), assegnando all'Istituto stesso i fondi di cui al successivo punto 3);
- 3) di impegnare la somma di € 25.000,00 sul

cap. 291620 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta l'occorrente disponibilità, autorizzando il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire le necessarie registrazioni contabili;

- 4) di dare atto che la spesa prevista dal presente atto è riferita, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52 alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse direttamente afferenti al bilancio regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- 5) di subordinare l'esecutività del presente atto all'assunzione, da parte del Servizio Ragioneria Generale della G.R.A., della relativa registrazione contabile sul Cap. 291620 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 6) di procedere agli ulteriori adempimenti di competenza, non appena acquisiti i necessari elementi di valutazione, in ordine alla realizzazione del Programma;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;
- 8) di trasmettere la presente Determinazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
- 9) di trasmettere copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute;
- 10) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DG21/90:
ALBO REGIONALE DEI MEDICI VETERINARI RICONOSCIUTI. CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLA DOTT.SSA SILVANA SONZOGNI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 495 del 10.12.1997 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile";

Visto l'art. 13 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 29.11.1999 che istituisce l'anagrafe degli equidi;

Visto il D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";

Visto il Decreto Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 "Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 dell'11.10.2000 "Sistema Regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)".

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 1664 del 14.12.2000 "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per il risanamento e l'eradicazione della Brucellosi bovina, ovi-caprina, TBC e LEB. Triennio 2000-2002";

Vista la Decisione CEE n. 471 dell'8 giugno 2001;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n.1146 del 30.11.2001 "Approvazione programma di prevenzione del Randagismo ai sensi dell'art.3 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Triennio 2001 - 2003";

Visto l'art 14 del D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 331 del 22 maggio 2002 "Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 198 del 05/04/2004 "Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Interventi urgenti".

Vista la propria precedente Determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, che istituisce l'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo;

Vista la nota dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara prot. n. 181/2012 del 14.07.2012, ricevuta al protocollo del Servizio in data 6.8.2012 al prot. n. RA 182191, con la quale viene comunicato che il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella seduta del 13.07.2012, ha deliberato la cancellazione con decorrenza immediata della Dott.ssa Silvana Sonzogni per morosità nel pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 11 lettera f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233;

Rilevato che la dott.ssa Silvana Sonzogni figura inserita nell'Albo regionale dei Medici Veterinari Riconosciuti, ove risulta iscritta al n. RA 229 VET con Determinazione n. DG11/142 del 20.9.2007;

Preso atto che all'Ordine devono obbligatoriamente essere iscritti tutti i medici veterinari che vogliono esercitare l'attività professionale;

Rilevato che il requisito della iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari costituisce titolo necessario per la iscrizione nell'Albo regionale dei medici veterinari Riconosciuti, giusta quanto stabilito dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione n. 331 del 22.5.2002;

Ritenuto necessario pertanto procedere alla cancellazione del sanitario di che trattasi anche

dall'Albo Regionale del Medici Veterinari Riconosciuti;

Dato atto che il sanitario cancellato dall'Albo sarà, a sua semplice richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di cancellare dall'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo, istituito con determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, la **Dott.ssa Silvana Sonzogni**, iscritta al n. **RA 229 VET** con Determinazione n. DG11/142 del 20.9.2007;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Sanitario interessato;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale seguito di competenza;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. DG21/92:

Iscrizione nell'Elenco Regionale degli Auditori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2003, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'art. 2 che individua, tra l'altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei

regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: "Linee Guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina di Audit";

Dato atto che con tale Deliberazione la Giunta regionale, nell'approvare il programma di formazione per gli Auditor, Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare ed i requisiti per l'esercizio dell'attività, ha istituito l'Elenco Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell'elenco regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'elenco in questione;

Vista la precedente Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: "Costituzione dell'Elenco regionale degli Auditors", con la quale è stato formalmente costituito l'Albo regionale, distinguendolo in n. 3 Sezioni diverse e, precisamente;

- Sezione "A" – riservata ad Auditor per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.;
- Sezione "B" – riservata a Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).
- Sezione "C" – riservata agli Esperti tecnici;

Preso atto che con la Determinazione stessa è stato anche stabilito che l'Elenco sarebbe stato aggiornato periodicamente e, comunque, solo in presenza di almeno una istanza di inserimento nell'elenco e sono state anche fissate le regole per l'aggiornamento dell'elenco e la cancellazione dallo stesso di coloro che non dimostrino le attività connesse al mantenimento della qualifica;

Accertato che per la presentazione delle istanze di iscrizione o per la presentazione di apposite dichiarazioni ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nell'elenco, gli interessati dovevano presentare apposita istanza, da produrre direttamente al Servizio Sanità

Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA, sulla modulistica approvata con la citata Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012;

Viste le istanze prodotte da:

Data istanza	Data prot.	N. Prot	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Iscrizione SEZIONI		
					A	B	C
02.07.2012	11.07.2012	RA/161482	DI SIMONE Anna Maria	DSM NMR 51P41 C169L		X	
04.07.2012	17.07.2012	RA/166512	CAPORALE Vincenzo Mario	CPR VCN 54T29 E435U		X	
	17.07.2012	RA/166517	RUFFINI Gabriella	RFF GRL 60T55 L103M		X	
25.07.2012	06.08.2012	RA/182258	DI MARINO Paolo	DMR PLA 59L03 D996Z		X	

Dato atto che la richiesta di iscrizione nella Sezione "A" dell'elenco assorbe anche la iscrizione alla sezione "B" per cui non viene dato seguito alla richiesta di iscrizione in ambedue le Sezioni;

Verificato che gli istanti sono tutti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco regionale degli Auditors per le Sezioni richieste;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di accogliere le istanze sopra generalizzate e di inserire i richiedenti nell'Elenco Regionale degli Auditors, ognuno nella Sezione riportata a margine della tabella in narrativa, nel rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze al Servizio, attribuendo agli stessi il numero progressivo di iscrizione risultante nelle tabelle sezionali allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Elenco regionale degli Auditors, a seguito del presente inserimento, risulta aggiornato con i nominativi riportati in grassetto sui prospetti allegati, e con i numeri di codice seguenti:

Sezione "A" – Auditor Senior - *nessun aggiornamento*

Sezione "B" – Auditor Junior - **dal n. RA 28/B al n. RA 31/B**

Sezione "C" – Esperti tecnici - *nessun aggiornamento*

3. di rammentare agli iscritti che ai fini, del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli Auditor, gli stessi dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, (e quindi entro il 31.12.2014) una apposita dichiarazione (redatta secondo l'allegato modello B. alla Determina DG/21/14 del 1.3.2012), alla quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica;
4. di pubblicare la presente Determinazione sul *B.U.R.A.*;
5. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli interessati al loro indirizzo di posta elettronica;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Seguono Allegati

ELENCO REGIONALE AUDITOR

Sezione "A"

riservata ad Auditor Senior per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.

Sezione "A"

<i>N°</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Città</i>	<i>Via e n. civico</i>	<i>Professione</i>	<i>Data prima iscrizione</i>
RA/1/A	BERTAZZI Piero	Teramo	Via Montauti n. 35	Resp. Amministrativo	03.04.2012
RA/2/A	D'INTINO Carlo	Pescara	Via S. Tommasi, 17	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/3/A	MARCONI Maria Maddalena	Tortoreto -TE	Viale Sirena, 418	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/4/A	OLIVIERI Vincenzo	Pescara	Via M.Mantini, 15	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/5/A	TORZI Giuseppe Antonio	Vasto - CH	Via Pitagora, 3	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/6/A	EQUIZI Ersilia	L'Aquila	Via Madonna di Pettino, 18	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/7/A	CIUFFETELLI Massimo	L'Aquila	Strada Comunale per Monticchio, 40	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/8/A	RANALLI Ercole	Vasto (CH)	Via F. Ritucci Chinni, 64	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/9/A	BUCCIARELLI Giuseppe	Isola del G.S. (TE)	Via Torretta, 170	Medico Veterinario – Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale	11.06.2012
RA/10/A	CONCISTRE' Francesco	Francavilla al Mare (CH)	Viale Monte Corno, 3/M	Medico Chirurgo	03.07.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

ELENCO REGIONALE AUDITOR

Sezione "B"

riservata a Auditor Junior per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).

Sezione "B"

N°	Cognome e Nome	Residente	Via e n. civico	Professione	Data prima iscrizione
RA/1/B	CANNONE Nicola Antonio	Vasto -CH	Via del Tratturo, 1	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/2/B	VALENTE Roberto	Vasto - CH	Via San Rocco 61/c	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/3/B	RICCHEZZA Giovanna	Montedorisio - CH	Via Vico III Madonna delle Grazie, 6	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/4/B	D'ORAZI Francesco	Avezzano - AQ	Via Mons. Bagnoli, 93	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/5/B	MANCINI Antonino	Sulmona -AQ	Via Plinio, 18	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/6/B	LALLONI Walter	Giulianova - TE	Via Parini, 32	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/7/B	CASACCIA Luciano	Giulianova - TE	Via Trieste, 157/A	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/8/B	MONACO Mauro	Tortoreto – TE	Via Colle della Tortora	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/9/B	PICCIONI Rolando	Roseto degli Abruzzi - TE	Fraz. Montepagano Corso Umberto I n. 8/B	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/10/B	CUCCA Maria	Alba Adriatica TE	Via Gorizia, 2	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/11/B	IANNICIELLO Rosanna	Giulianova	Via Grado, 58	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/12/B	CAMPANELLI Luciana	Sant'Egidio alla Vibrata (TE)	Via del Torrente, 13	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/13/B	MARINI Luciano	Castellalto (TE) Fraz. Castelnuovo Vomano	Via G. Galilei n. 9	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/14/B	CIALFI Debora	L'Aquila	Via Vinni Piano II	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/15/B	ROSATO Gianfranco	Lanciano (CH)	Via Santo Spirito, 109	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/16/B	IACHINI BELLISARII Alessandro	Moscufo (PE)	Largo G. Marconi, 6	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	09.05.2012
RA/17/B	CARLOMAGNO Liliana	Sulmona (AQ)	Via Galileo Galilei, 2	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/18/B	CAMELI Angelo	Bolognano (PE)	Strada del Parco Naturale snc	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/19/B	GIANNOBILE Diego	Campoli (TE)	Via Campiglio	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/20/B	CAMERLENGO Luciano	Rocca di Botte (AQ)	Casal del Melo snc	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/21/B	ALLEGRETTO Crescenzo	Teramo	Via Cameli, 22	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/22/B	IANNI Giammarco	Isola del G.S. (TE)	Via Torretta, 157	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/23/B	SARAULLO Vera	Lanciano (CH)	Via Torre Marino,69/A	Medico Chirurgo	03.07.2012
RA/24/B	TORLONTANO Paolo	Pescara	Via M. Forti, 11/7	Medico Veterinario	03.07.2012
RA/25/B	DEL GUSTO Olindo	Avezzano	Via Brescia, 8	Medico Veterinario	03.07.2012
RA/26/B	SALINI Giulio	Cermignano (TE)	Via Casette, 1	Medico Veterinario	03.07.2012

RA/27/B	PATANE' Franco	Pescara	Via Ancona, 35	Tecnico Prevenzione	03.07.2012
RA/28/B	DE SIMONE Anna Maria	Chieti	Via Nicola Nicolini, 7	Medico Chirurgo	05.09.2012
RA/29/B	CAPORALE Vincenzo Mario	Lanciano (CH)	Via Follani, 253/B	Medico Veterinario	05.09.2012
RA/30/B	RUFFINI Gabriella	Lanciano	Via S.Maria dei Mesi n. 87/a	Medico Veterinario	05.09.2012
RA/31/B	DI MARINO Paolo	Torricella Peligna (CH)	Via Fontana delle Coste, 1	Medico Veterinario	05.09.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

ELENCO REGIONALE AUDITOR

Sezione "C"

riservata agli Esperti tecnici.

Sezione "C"

N°	Cognome e Nome	Residente	Via e n. civico	Settore	Data Prima iscrizione
RA/1/C	D'INTINO Carlo	Pescara	Via S. Tommasi, 17	Igiene degli Allevamenti Ispezione Alimenti di O.A.	03.04.2012
RA/2/C	MARCONI Maria Maddalena	Tortoreto TE	Viale Sirena, 418	Igiene degli Alimenti e Nutrizione	03.04.2012
RA/3/C	OLIVIERI Vincenzo	Pescara	Via M. Mantini, 15	Igiene e Controllo Veterinario dei Prodotti della Pesca	03.04.2012
RA/4/C	CUCCA Maria	Alba Adriatica TE	Via Gorizia, 2	Igiene Alimenti Igiene Pubblica	03.04.2012
RA/5/C	IANNICIELLO Rosanna	Giulianova	Via Grado, 58	Ispezione e Controllo Igiene degli Alimenti di O.A.	03.04.2012
RA/6/C	MARINI Luciano	Castellalto TE Fraz. Castelnuovo Vomano	Via G. Galilei n. 9	Ispezione Alimenti O.A.	03.04.2012
RA/7/C	EQUIZI Ersilia	L'Aquila	Via Madonna di Pettino, 18	Igiene e Sanità Pubblica Controllo Uff. Alimenti	09.05.2012
RA/8/C	ZAMBELLI Loredana	Carbonara Scrivia (AL)	Via Spineto, 32	Chimica	09.05.2012
RA/9/C	IACHINI BELLISARII Alessandro	Moscufo (PE)	L.go G. Marconi, 6	Sicurezza Alimentare	09.05.2012
RA/10/C	PICCIONI Rolando	Roseto degli Abruzzi - TE	Fraz. Montepagano Corso Umberto I n. 8/B	Sicurezza degli Alimenti di O.A.	09.05.2012
RA/11/C	CAMERLENGO Luciano	Rocca di Botte (AQ)	Casal del Melo snc	Igiene degli Alimenti di O.A.	09.05.2012
RA/12/C	ALLEGRETTO Crescenzo	Teramo	Via Cameli, 22	Igiene degli Alimenti	09.05.2012
RA/13/C	RANALLI Ercole	Vasto	Via F. Rutucci Chinni, 64	Igiene degli Alimenti	09.05.2012
RA/14/C	CONCISTRE' Francesco	Francavilla al Mare (CH)	Viale Monte Corno, 3/M	Igiene degli Alimenti	03.07.2012
RA/15/C	TORLONTANO Paolo	Pescara	Via M. Forti, 11/7	Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle P.Z., Igiene degli Alimenti di O.A.	03.07.2012
RA/16/C	DEL GUSTO Olindo	Avezzano	Via Brescia, 8	Igiene degli Alimenti di O.A. e loro derivati	03.07.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 02.08.2012, n. DI8/44:

**Cava di calcare in località "Colli" del Comune di Scafa (Provincia di Pescara)
Ditta: SACCI SPA. (Partita Iva 03641151000) Autorizzazione ampliamento.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SACCI SPA. (Partita Iva 03641151000), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale di Villa Massimo n. 47 – Comune di Roma, è autorizzata all'ampliamento della cava di calcare sita in località "Colli" del Comune di Scafa(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 15 particelle (tutte in parte) nn.41-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-76-77-78 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 3(tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'aggiornamento della documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.vo. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio en-

tro novanta giorni dalla predetta data. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 300.000,00(trecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n.313668671 emessa in data 05.05.2011 dalla GENERALI SPA. di Trieste (Agenzia Generale di Roma) la quale potrà essere svincolata previo collaudo dell'Organo di Vigilanza.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e specifici avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- La ditta deve garantire e definire i tempi di esecuzione relativi alla messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive autotone previste per il completamento del ripristino dello stato dei luoghi;
- Il terreno vegetale superficiale deve essere integralmente accumulato, all'interno dell'area di cava, e riutilizzato per la riprofilatura finale della stessa.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati

statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 83.333 e complessivamente di mc. 250.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

- a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
- b) all'Amministrazione Comunale di Scafra(PE).

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 23.08.2012, n. DI8/46:
Cava di ghiaia in località "Bivio Casone"

del Comune di Moscufo (Provincia di Pescara) Ditta: SALINE SRL. (Partita Iva 00057440687) Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SALINE SRL.(Partita Iva 00057440687), nel prosieguo semplicemente ditta, con sede legale in Via Piceni n. 54 – Comune di Montesilvano(PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Bivio Casone" del Comune di Moscufo(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 1 particelle nn.9-10-12-34-211-279-280-412-413 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

La presente autorizzazione è valida fino al termine fissato in data 18.04.2014, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 547.071.0000000054 emessa in data 06.08.2012 dalla Società Vittoria Assicurazioni spa. di Milano (Agenzia di Pescara Nord), la quale potrà essere svincolata, entro il termine di validità della stessa fissato in data 18.04.2015, solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrattive. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini dell'art. 29 della L.R. n. 54/1983 e successive modifiche ed integrazioni, l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva, mediante l'escussione della somma garantita.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- *L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;*
- *La profondità di scavo deve comunque e, sempre, salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro, preventivamente installato, costantemente in efficienza;*
- *Il materiale terroso proveniente dalla*

preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;

- *Il ritombamento dello scavo deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalla normativa ambientale vigente.*

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 11.993 e complessivamente di mc. 23.986 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

- a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
- b) all'Amministrazione Comunale di Moscufo(PE);
- c) al Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara;
- d) alla Società Vittoria Assicurazioni spa. di Milano (Agenzia di Pescara Nord).

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è am-

messo, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 04.09.2012, n. DB8/130:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo

Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.


67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Pagina 1 di 1

N° Atto		130		Data Atto		04/09/2012		Organo		DB8		Esecutività		Esecutiva	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA							
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
S	02.01.010	11413	1	SB.00.00	SPESE CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	33.690,00				33.690,00					
S	13.01.003	71666	1	DL.27.00	DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE	5.400,00				5.400,00					
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -			39.090,00				39.090,00			
TOTALI SPESA						39.090,00		39.090,00		39.090,00		39.090,00			
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00		0,00		0,00			



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI – BILANCIO
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 05.09.2012, n. DB8/132:
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di

previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO




Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2012

Pagina 1 di 1

N° Atto		Data Atto		Organo		Esecutività Esecutiva			
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	231.747,07		231.747,07	
S	05.01.016	291460	1	DA.13.00	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 59/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - L.R. 9.8.2006, N. 27 -	5.000,00		5.000,00	
S	15.02.003	323700	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI		236.747,07		236.747,07
TOTALI SPESA						236.747,07	236.747,07	236.747,07	236.747,07
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 06.09.2012, n. 150:

Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" – Prima integrazione.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- di disporre la pubblicazione sul *Bollettino*

Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.Consiglio.regione.abruzzo.it, del Bando per la prima integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della L.R. 4/2009, come novellato dall'art. 26 della L.R. 1/2012 che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

- di inviare la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Servizio di Segreteria del Presidente ed al Servizio Affari Assembleari e Commissioni.

L'Aquila lì 6.9.2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Francesca Di Muro

Segue Allegato

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

BANDO PUBBLICO

Integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) che ha novellato l'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

(Allegato 1 determinazione dirigenziale n. 150 del 6.9.2012)

Art. 1
Finalità

Il presente bando, fissa **requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione (di seguito denominato Elenco) e per l'integrazione dello stesso, nonché le modalità per l'effettuazione del sorteggio pubblico** in applicazione dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" che ha novellato l'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" inserendo i seguenti commi:

- **1bis.** Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale;
- **1 ter.** All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- **1 quater.** Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2
Oggetto

Il Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di nomina degli organi di controllo di cui alla L.R. 4/2009, forma l'Elenco per l'affidamento di incarichi presso gli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione. Con il presente bando il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

Il presente bando è valido ai soli fini dell'individuazione di soggetti idonei ai quali affidare incarichi mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'elenco regionale dei componenti gli organi

di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale. Le nomine dei componenti gli organi di revisione degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali sono effettuate secondo le modalità previste dalle rispettive norme.

Art. 3

Composizione dell'Elenco e modalità del sorteggio pubblico

Il Consiglio regionale procede alla formazione dell'Elenco, da cui attingere per le nomine di propria competenza.

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco per l'affidamento di eventuali incarichi tutti i soggetti purché iscritti agli Albi professionali nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 43 del D.Lgs 27.01.2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE" e l'art. 78 del D.Lgs 28.06.2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24.02.2005, n. 34".

Il Servizio competente del Consiglio regionale, previa verifica di regolarità e completezza delle istanze pervenute, provvede alla prima formazione dell'Elenco che potrà essere integrato con cadenza semestrale sulla scorta delle domande che perverranno, in base alle medesime modalità e secondo i medesimi criteri stabiliti dal presente bando, che a tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio delle domande per la prima formazione dell'Elenco.

Il sorteggio pubblico per la nomina o designazione dei componenti gli organi di revisione avviene in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

Art. 4

Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'elenco

Chiunque può presentare la propria candidatura purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'inserimento nell'elenco:

- iscrizione all'albo professionale;
- insussistenza di cause ostative all'elezione o designazione ;
- insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina

Art. 5

Modalità di iscrizione all'elenco

I soggetti, interessati all'inserimento nell'Elenco, devono inviare:

- domanda di partecipazione redatta sul MODELLO "A" allegato al presente bando. A pena di esclusione, la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da un documento di identità in corso di validità;

- curriculum vitae comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché i titoli di studio conseguiti;
- autodichiarazione resa dall'interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il modello allegato "B";
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

Art. 6

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'inserimento nell'Elenco, redatta secondo il modello allegato "A", è inviata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) **a mezzo di raccomandata A/R, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e mail, è apposta la dicitura: " Domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo".

Art.7

Privacy

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti in relazione al presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

ALLEGATO "A"**FAC SIMILE**

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 10 GENNAIO 2012, N. 1 "DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) CHE HA NOVELLATO L'ART. 5 DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI".

Al
 Servizio Affari Istituzionali ed Europei
 del Consiglio regionale dell'Abruzzo

OGGETTO: *Domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) che ha novellato l'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali".*

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il
 _____ e residente a _____, in Via
 _____, tel. _____, mail _____,

PRESENTA

domanda ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, che ha novellato l'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4, per l'iscrizione nell'Elenco regionale formato per le nomine di competenza del Consiglio regionale dei componenti gli organi di controllo, secondo le modalità indicate nel bando pubblico .

A tal fine, si allegano:

- a) curriculum vitae;
- b) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.

_____, li _____

In fede

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 10 GENNAIO 2012, N. 1 "DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) CHE HA NOVELLATO L'ART. 5 DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI".

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____ e residente a _____, in Via _____, a corredo della domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) che ha novellato l'art. 5 L.R. 4/2009"Principi generali in materia di riordino degli enti regionali"

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale indicati sul bando pubblico;
- 3) di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;
- 4) di possedere requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché l'iscrizione all'albo professionale nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 43 del D.Lgs 27.01.2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE" e l'art. 78 del D.Lgs 28.06.2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24.02.2005, n. 34".
- 5) d'insussistenza di cause ostative all'elezione o designazione ;
- 6) insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- 7) dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina
- 8) di impegnarsi, ove sussistenti, a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti 5), 6), 7), pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'eventuale nomina o designazione o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

Il sottoscritto, inoltre, autorizza il Consiglio regionale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento delle procedure di istituzione di un elenco regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) che ha integrato l'art. 5 della L.R. 4/2009)".

_____, li _____

In fede

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO
IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE
L'AQUILA (DC 22)
UFFICIO di TERAMO

Via Cerulli, Irelli, 15/17. 64100 Teramo. Tel.
0861.245641. Fax 0861.241824

Concessione n. DC/43 del 20.08.2012 di derivazione d'acqua superficiale dal torrente Vezzola ad uso industriale, in località Scalepicchio nel Comune di Teramo, a favore del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo.

**Estratto, ai sensi del comma d) del p.to 1 dell'art. art. 41 del Regolamento di cui al DPRA n. 3 del 13.08.2007, della Determina Direttoriale n. DC/43 del 20.08.2012 e del Disciplinare con repertorio n. 594 del 27.07.2012, registrato in Teramo il 29.08.2012 al n. 22402, serie A III, per la concessione di derivazione d'acqua superficiale dal torrente Vezzola ad uso industriale, in località Scalepicchio nel Comune di Teramo, a favore del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo (CF: 80002770677 e Partita IVA: 00254130677) con sede in via Gamma-rana, 8 nel Comune di Teramo.
Codice univoco: TE/D/128.**

Quantità dell'acqua derivabile e luogo di captazione

La portata massima di prelievo concessa da derivare dal torrente Vezzola, in località Scalepicchio, in Comune di Teramo è fissata in misura **non superiore mod. 0,5614 (56,14 l/s)**, per una portata media di prelievo pari moduli industriali 0,1923, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile di mc. 606.437,28, di cui mod. 0,0385 (3,85 l/s) sono concessi in via precaria

Luogo e modalità di presa, di restituzione delle acque e condotte di adduzione

Il progetto delle opere di presa dell'acqua dal torrente Vezzola prevede la realizzazione di un diaframma filtrante, posizionato in località Scalepicchio in Comune di Teramo, a monte ed

in aderenza della esistente traversa; l'acqua captata viene convogliata all'opera di presa ubicata in sponda destra e consistente in una galleria dove sono alloggiate le condutture di adduzione, di lunghezza di Km. 15.00 circa; tali opere sono state realizzate in conformità del progetto esecutivo principale del 20.12.1973 e del progetto di variante del 30.08.1977, sempre a firma dell'ing. Aurelio Lonigo e come da atti di collaudo del 12.03.1979 a firma del collaudatore ing. Domenico Montuori.

Affinché non sia derivato un volume di acqua superiore a quello che si concede, il concessionario ha l'obbligo di installazione e manutenzione del regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi aventi le caratteristiche tecniche individuate dalla Determina Direttoriale n. 21 del 24.04.2012, di misura dei volumi d'acqua prelevati, di misura permanente per le portate in alveo del torrente Vezzola nelle vicinanze dell'opera di derivazione e di divieto di derivazione nei periodi in cui la portata del torrente Vezzola scende al di sotto dei valori del DMV, pari a 0.064 mc/s; qualora non siano disponibili tali misure, il divieto si estende anche ai mesi di luglio ed agosto.

Il Concessionario, nell'esercitare la derivazione, dovrà rispettare gli impegni assunti con il Comune di Teramo, giusta convenzione del 31.08.1984, repertorio n. 3070 con il Consorzio per Nucleo di Industrializzazione di Teramo, ovvero **dovrà garantire al Comune di Teramo il prelievo di 6.00 l/s in prossimità del ponte Vezzola e a richiesta del Comune medesimo, il prelievo di 4.00 l/s lungo la condotta di adduzione.**

Uso dell'acqua derivata

Ai fini del calcolo del canone, la portata media di prelievo complessivamente derivata è **pari a mod. 0,20 per l'uso industriale.**

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, **per un periodo di anni trenta successivi e continui, decorrenti dall'1.01.2001**, anno in cui ha avuto inizio l'effettiva utilizzazione industriale, giusta dichiarazione del 21.06.2010, dell'ing. Mario

Pastore, in qualità di Commissario Regionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, previa autorizzazione n. 2323 dell'11.03.2000, del Servizio del Genio Civile di Teramo.

Qualora al termine della presente concessione persistano i fini della derivazione che non ostino superiori ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione medesima potrà essere rinnovata,

con le varianti che si rendessero necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere della derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente, fatto salvo l'eventuale trasferimento delle opere al Demanio Idrico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Quintino Catitti

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE

“Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo” già approvati con delibera di G.R. n. 605 del 1/9/2011.

Regione Abruzzo



**Indirizzi generali per la gestione
delle popolazioni di cinghiale e
principi generali per la gestione
delle popolazioni di cervo e
capriolo**

TITOLO I
Principi e disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani Faunistico-Venatori Provinciali di cui all'art. 10 della L.R. 10/2004.
2. Gli indirizzi, emanati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 10/2004, sono orientati allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 2
(Principi)

1. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono classificate sulla base delle metodologie indicate dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. Nelle aree omogenee individuate dalle Province, ricadenti in parte in aree protette, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette e Province) attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle Province, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 1 della L.157/92, che stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani Faunistici Provinciali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province, che si avvalgono della consulenza tecnica dell' Osservatorio Faunistico Regionale (OFR). Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante.
4. Il prelievo venatorio degli ungulati può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:
 - Cinghiale: in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale con tecniche selettive o con altre forme;
 - Cervidi: esclusivamente in forma individuale con tecniche selettive, quali la cerca e l'aspetto, senza l'utilizzo dei cani, con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata. E' ammesso l'utilizzo dei cani da

traccia esclusivamente per il recupero di capi feriti. A tale scopo i cani utilizzati devono essere in possesso di specifica abilitazione rilasciata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana – ENCI - e il conduttore deve essere in possesso del requisito di cui al successivo art. 5 comma 1 lett. f).

Art. 3

(Comprensorio faunistico di Gestione - CFG)

1. Le Province, nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri Piani Faunistico-Venatori, individuano i Comprensori faunistici di Gestione (CFG) per ciascuna specie di ungulati, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e delle peculiarità delle singole specie.
2. All'interno dei CFG le Province individuano le Aree di Prelievo.

Art. 4

(Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati)

1. Le figure tecniche abilitate alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
 - a) tecnico faunista provvisto di laurea in discipline ambientali e specializzazione nella gestione degli ungulati selvatici;
 - b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunista;
 - c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;
 - d) cacciatore di ungulati in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;
 - e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;
 - f) conduttore di cani da traccia;
 - g) conduttore di cani limiere;
 - h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
2. Le figure di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 sono abilitate dalle Province, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, organizzati dalle Province stesse nel rispetto delle linee guida ISPRA, e a seguito del superamento di apposite prove d'esame
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono, di norma, svolti dalle Province che possono avvalersi della collaborazione degli ATC.
4. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. Le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

Art. 5

(Accesso al prelievo degli ungulati)

1. Le modalità per l'accesso al prelievo con tecniche selettive sono stabilite dalle Province.
2. L'accesso al prelievo degli ungulati in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli di cui al precedente art. 4, comma 1.
3. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA.
4. Le Province stabiliscono per i singoli cacciatori **nominalmente** il numero dei capi da abbattere; l'individuazione dei nominativi dei cacciatori è effettuata in base a criteri oggettivi tra i cacciatori che si attengono al Regolamento degli ungulati predisposti dalle Province. e meritocratici. Compatibilmente con la disponibilità indicata nei piani annuali di prelievo di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 7, comma 2, dei presenti indirizzi,.
5. Per esercitare il prelievo selettivo degli ungulati in Abruzzo, i cacciatori devono versare un contributo alle Province, il cui importo è stabilito dalle Province stesse.
6. Le Province, o gli ATC qualora da queste delegati, utilizzano il contributo di cui al comma 5 per attività di gestione delle popolazioni di ungulati appartenenti alle specie cacciabili.
7. Eventuali economie di gestione devono essere destinate alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole provocati dalle specie oggetto delle presenti linee guida.

TITOLO II***Gestione faunistico-venatoria dei cervidi- Principi Generali*****Art. 6**

(Piani di Gestione e di prelievo dei cervidi)

1. Le Province adottano un Piano Quinquennale di Gestione dei Cervidi, in linea con le indicazioni dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali.
2. I Piani Quinquennali devono contenere:
 - a) la carta della vocazione faunistica;
 - b) l'individuazione dei "distretti di gestione";
 - c) gli obiettivi del piano;
 - d) l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;
 - e) l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;
 - f) l'indicazione delle modalità dei prelievi;
 - g) l'indicazione delle modalità e tecniche di recupero di eventuali animali feriti;
 - h) le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della specie (abbattimenti, censimenti ecc.).
3. Le Province adottano Piani di Prelievo Annuale per ciascuna delle specie di cervidi.
4. I Piani di Prelievo Annuale devono contenere :
 - a) i dati dei censimenti annuali;
 - b) l'individuazione delle "aree di prelievo";
 - c) il numero dei capi oggetto di prelievo, suddiviso per specie, classi di sesso ed età;
 - d) l'indicazione delle modalità e dei tempi di prelievo definiti coerentemente alle linee guida ISPRA e alla normativa vigente;
 - e) le modalità di redazione della relazione finale sul risultato dei prelievi, che indichi: il numero dei capi abbattuti distinto per classi di età e sesso, la comparazione con il Piano di Prelievo Annuale autorizzato, i dati biometrici dei capi abbattuti e lo stato sanitario della popolazione.
5. Le Province individuano altresì:
 - a) il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
 - b) le modalità di trasmissione della modulistica di cui al comma 2, lettera h), nonché le modalità della eventuale consegna delle parti anatomiche dei capi abbattuti necessarie alla valutazione dello status delle popolazioni;
 - c) per ciascuna area di prelievo, uno o più referenti locali per la gestione dei cervidi al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali. I referenti sono individuati tra le figure tecniche di cui

- al comma 1 dell'art. 5, lett. a), lett. b) o lett. c), con riferimento alla specie oggetto di caccia.
6. I Piani Quinquennali di Gestione e i Piani di Prelievo Annuali dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione, al parere vincolante dell'ISPRA.
 7. Le Province possono delegare agli ATC, in tutto o in parte, le funzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Gli ATC delegati per l'espletamento di tali funzioni debbono avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'art. 5, comma 1, lettera a). I Piani di Prelievo predisposti dagli ATC devono essere approvati dalla Provincia prima della richiesta di parere all'ISPRA.
 8. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione e le Province possono stipulare tra loro o con altre Regioni e Province non abruzzesi interessate, nonché con gli Enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione ed il prelievo della specie in ambiti territoriali omogenei.

Art. 7

(Armi da impiegare per il prelievo in forma selettiva dei cervidi)

1. Il prelievo selettivo dei cervidi può essere effettuato utilizzando esclusivamente armi con canna ad anima rigata e caricamento singolo manuale, munite di cannocchiale di puntamento.
2. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice.

Art. 8

Entro un anno dall'approvazione del presente atto, la Regione definisce gli indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cervidi.

TITOLO III***Gestione faunistico-venatoria del cinghiale*****Art. 9**

(Piani di Gestione e regolamentazione della caccia al cinghiale)

1. Entro un anno dalla pubblicazione degli indirizzi le Province predispongono un Piano Quinquennale di Gestione del Cinghiale.
2. Il Piano Quinquennale di Gestione del Cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, piani per il contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico, censimenti, piani di assestamento, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 la Provincia può avvalersi degli ATC, indicando, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. h, della L.R. 10/2004, le iniziative necessarie a dare esecuzione ai compiti loro assegnati sulla base della disponibilità di bilancio degli stessi ATC. Per l'attuazione di detti interventi, le Province possono avvalersi, altresì, dei cacciatori che praticano la caccia al cinghiale.
4. Entro un anno dalla pubblicazione dei presenti indirizzi e sulla base di quanto in esse previsto, le Province approvano apposita Regolamentazione relativa alla gestione e disciplina della caccia al cinghiale sul territorio di propria competenza.

Art. 10

(Destinazione differenziata del territorio - Comprensori Faunistici di Gestione)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei presenti indirizzi, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, della L. 157/92, le Province suddividono il proprio territorio cacciabile in CFG, omogenei sotto il profilo ambientale e vocazionale per il cinghiale, sui quali attuare interventi di gestione differenziata per la specie.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 le Province programmano nei vari CFG il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nelle presenti linee guida.

Art. 11

(Modalità e periodi di caccia al cinghiale)

1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:

- caccia in forma collettiva in braccata, con cani da seguita;
 - caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con cane limiere;
 - caccia in forma individuale all'aspetto con carabina munita di ottica di puntamento;
 - caccia in forma individuale con cani limiere;
 - caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
2. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Le Province possono estendere le stesse giornate fisse di caccia anche ai restanti territori non ricompresi nelle zone assegnate alle squadre.
 3. Le Province, con provvedimenti motivati, possono fissare ulteriori limiti alle tecniche utilizzabili nonché modificare in senso restrittivo gli orari previsti nel calendario venatorio regionale.
 4. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento preventivamente approvati dall'ISPRA, possono essere effettuati nei seguenti periodi:
 - giugno-gennaio: in forma singola con le tecniche della cerca e dell'aspetto;
 - settembre-febbraio: in girata e singola con cani limiere.Sono fatti salvi gli interventi di controllo della popolazione sulla base di quanto previsto dalla L. 157/92, art. 19 e dalla L.R. 10/04, art. 44.
 5. Le Province possono individuare territori residuali o a bassa vocazione dove sono consentite ulteriori modalità di caccia, individuate tra quelle ammesse dalla vigente normativa e dal calendario venatorio regionale.

Art. 12

(Caccia in forma collettiva o a squadre)

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente autorizzate dalle Province ed iscritte in appositi Registri Provinciali.
2. L'iscrizione al Registro Provinciale deve essere richiesta dal Caposquadra alla Provincia in cui si intende operare attraverso la compilazione dell'allegato Modello A. L'incompleta o inesatta compilazione dello stesso comporta il mancato accoglimento dell'istanza.
3. La Provincia, esaminate le domande ed accertatane la regolarità e completezza, provvede all'iscrizione delle squadre al Registro Provinciale, dandone comunicazione ai Capisquadra interessati.

4. Ciascuna Squadra di braccata deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso tra 15 e 100, ivi compresi un Caposquadra ed almeno due Vice-Capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.
5. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il Caposquadra, o un suo Vice, e almeno sette componenti della squadra per complessivi otto cacciatori.
6. Ciascuna Squadra di girata deve essere composta da un numero di componenti compreso tra 4 e 15, ivi compresi un Caposquadra ed almeno due Vice-Capisquadra; il Caposquadra ed i due Vice-Capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui alle lettere c) e d), comma 1, dell' art. 4. Dei restanti componenti la squadra di girata, almeno il 50% dovrà essere in possesso della medesima qualifica. Entro 3 anni dalla pubblicazione dei presenti indirizzi, tutti i componenti la squadra di girata devono essere abilitati. I conduttori dei cani dovranno essere in possesso della qualifica di conduttore di cani limiere. I cani utilizzati dovranno essere in possesso del brevetto di cani limiere rilasciato dall'ENCI.
7. Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti contemporaneamente il Caposquadra, o un suo Vice, e almeno tre componenti della squadra per complessivi quattro cacciatori.
8. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella regione Abruzzo fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.
9. In ciascuna braccata possono essere inseriti cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite dovrà essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 5 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.
10. I componenti delle Squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero minimo di battute stabilito da ciascuna Provincia, comunque non inferiore a 5, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.
11. La Provincia può delegare agli ATC la tenuta dei registri di cui al presente articolo. In tal caso gli ATC comunicano alla

Provincia, prima dell'inizio della stagione venatoria, le squadre di caccia.

Art. 13

(Zone di caccia al cinghiale)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei presenti indirizzi, le Province, all'interno dei Comprensori Faunistici di Gestione, individuano le zone di caccia al cinghiale sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia, da assegnare alle squadre.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Caposquadra deve richiedere alla Provincia la conferma dell'iscrizione della propria squadra al Registro Provinciale, dichiarando le eventuali modifiche nella composizione della squadra.
3. Fino al 31 luglio 2013 la funzione di Caposquadra potrà essere svolta dai Capisquadra che hanno operato nella stagione venatoria 2010-2011, anche se non in possesso della qualifica di cui alla lettera e) del precedente art. 4 "*Caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata*". A partire dalla stagione venatoria 2013/14 la qualifica di "*Caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata*" diventa requisito obbligatorio per ricoprire il ruolo di Caposquadra o Vice.
4. A ciascuna squadra regolarmente iscritta al Registro Provinciale e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra, la Provincia può assegnare una zona su cui praticare in forma esclusiva e definitiva la caccia al cinghiale.
5. A ciascuna delle squadre di cui al comma 4 può essere assegnata una sola zona su tutto il territorio regionale.
6. Nelle zone assegnate alla squadra è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti alla stessa, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale.
7. Le zone di cui al comma 1 devono essere costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili.
8. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata alla Provincia competente dal Caposquadra attraverso modulistica predisposta dall'Ente stesso.
9. In caso di sovrapposizioni parziali o totali di medesimi territori richiesti da più squadre, la scelta dei confini viene operata dalla Provincia sulla base di criteri oggettivi e

meritocratici stabiliti da ciascuna Provincia, garantendo comunque la priorità in base alla residenza dei cacciatori.

10. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dalla Provincia sulla base di priorità e criteri tecnici oggettivi. Tra i criteri da adottare, le Province tengono conto, prioritariamente, della residenza dei cacciatori.
11. Nel corso della stessa stagione venatoria, le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. La Provincia può revocare l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.
12. E' data facoltà alla Provincia, sulla base dei propri regolamenti, di revocare, anche durante la stagione venatoria, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza

Art. 14

(Norme di sicurezza per la caccia collettiva)

1. Al fine di garantire la sicurezza di chi pratica altre forme di caccia o attività rurali, ciascuna squadra, di braccata o di girata, dovrà provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE – battuta al Cinghiale in corso".
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve essere apposta, con un congruo anticipo, prima dell'inizio della battuta di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta potrà essere rimossa al termine del secondo giorno.
3. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore dovrà indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
4. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche, i fucili, sia ad anima liscia che rigata, possono essere caricati con un massimo di tre colpi, di cui uno in canna e due nel serbatoio, indipendentemente dalla catalogazione dell'arma.
5. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore dovrà valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
6. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.
7. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti ed al solo scopo di consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata alla prevenzione di incidenti.

Art. 15

(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in braccata)

1. I Capisquadra comunicano alla Provincia il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
2. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del Caposquadra o di un suo Vice, il verbale di braccata, secondo il modello predisposto dalle Province, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del Verbale.
3. Il Caposquadra, o un suo Vice, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
 - compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata;
 - annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;
 - coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;
 - annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
 - chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
 - invia alla Provincia i verbali di braccata, entro il termine stabilito dalla stessa;
 - sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
5. Durante lo svolgimento della braccata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
6. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

Art 16

(Modalità di svolgimento della caccia collettiva in girata)

1. I Capisquadra comunicano alla Provincia il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
2. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del Caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello predisposto dalle Province, con l'indicazione della data, del luogo della girata e dell'elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.
3. Il Caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
 - compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;

- annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la girata;
 - coordina le varie fasi delle operazioni di girata;
 - annota immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
 - chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
 - invia alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;
 - sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
4. In ciascuna girata possono essere utilizzati fino ad un massimo di due cani in possesso del brevetto di cane limiere rilasciato dall'ENCI. Uno dei due cani può essere utilizzato esclusivamente nella fase di tracciatura o come supporto per muovere i cinghiali già individuati nelle rimesse.
 5. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata, salvo diversa regolamentazione della Provincia.
 6. Le squadre di girata possono essere utilizzate dalle Province per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali Istituti Faunistici, Parchi Naturali, ecc.
 7. Durante lo svolgimento della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
 8. Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

Art. 17

(Caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane)

1. La caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina e ottica può essere svolta, nelle aree indicate dalle province, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera c) del precedente art. 5: *“Cacciatore di ungulati con tecniche di selezione”*.
2. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri consentiti per l'attività venatoria, muniti di cannocchiale di puntamento con almeno 6x di ingrandimenti.
3. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.
4. I selecontrollori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori espressamente previsti dalle Province; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile

anche nelle aree vietate alla caccia quali Istituti Faunistici, Parchi Naturali, ecc. nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

5. Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa, **mai contemporaneamente** allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona e previo assenso scritto, preventivamente comunicato alla Provincia, da parte del Caposquadra.
6. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

Art. 18

(Caccia al cinghiale in forma individuale a singolo con cane limiere)

1. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree indicate dalle Province, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera g) del precedente art. 5 “*Conduttore di cane limiere*”.
2. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo cane, il quale deve essere in possesso del brevetto di cane limiere rilasciato dall'ENCI.
3. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri consentiti per l'attività venatoria. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.
4. I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori espressamente previsti dalle Province; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali Istituti Faunistici, Parchi Naturali e simili, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'attività di caccia in forma individuale a singolo svolta all'interno delle zone di caccia al cinghiale di cui all' art. 13, può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona stessa, **mai contemporaneamente** allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona e previo assenso scritto, preventivamente comunicato alla Provincia, da parte del Caposquadra.

6. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
7. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.

Art. 19

(Caccia al cinghiale in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane)

1. La caccia in forma individuale alla cerca con carabina e ottica può essere svolta, nelle aree indicate dalle Province, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui alla lettera c) dell' art. 5 "Cacciatore di ungulati con tecniche di selezione".
2. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm, ivi inclusi i 270 (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento.
3. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.
4. I selecontrollori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori espressamente previsti dalle Province; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali Istituti Faunistici, Parchi Naturali, ecc..
5. L'attività di caccia in forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone assegnate dalla Provincia.
6. Tale attività può inoltre essere svolta nelle zone assegnate alle squadre di cui all' art. 13, **mai contemporaneamente** allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona e previo assenso scritto, preventivamente comunicato alla Provincia, da parte del Caposquadra.
7. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

TITOLO IV
Sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 20
(Sanzioni)

1. Le Province possono prevedere l'applicazione di sanzioni accessorie, oltre quelle già previste dalla vigente normativa, che comprendano anche provvedimenti di sospensione dall'attività venatoria, a carico del singolo individuo o dell'intera squadra.

Art. 21
(Norme finali)

1. Le Province predispongono o adeguano i propri regolamenti in materia di caccia alle presenti linee guida, entro il 31.12.2013;
2. Le Province possono delegare, in tutto o in parte, le attività di cui alle presenti linee guida, agli Ambiti Territoriali di Caccia.
3. I presenti indirizzi assumono efficacia il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. **I presenti indirizzi**, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia

COMUNE DI CASOLI (CH)
(V° SETTORE – URBANISTICA)

**AVVISO APPROVAZIONE VARIANTE
SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE
GENERALE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti la L.R. 18/83 e art. 43, comma 2°, L.R.
11/1999 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 30/07/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è
stata approvata la Variante SPECIFICA al
P.R.G..

Casoli, 13/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marcello Di Toro

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.
47 del 28-08-2012 OGGETTO: VARIANTE
ART. 14 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PRG – APPROVA-
ZIONE.**

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- la premessa e la narrativa formano parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art., comma 1, della L. 241/90;
- prendere atto dei verbali della conferenza servizi convocata per il giorno 13-07-2012 in prima convocazione ed il 30-07-2012 in seconda convocazione, alla quale non sono stati presenti i rappresentanti degli enti appositamente convocati;
- prendere atto del parere reso ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 267/2000 dalla Provincia di

Chieti – Servizio Urbanistico Provinciale, acclarato al protocollo dell'ente in data 17-07-2012 al n. 23304 trasmesso con fax del 13-07-2012 e con raccomandata a.r. del 16-07-2012 prot. 23280 del 17-07-2012;

- controdedurre al parere reso dalla Provincia di Chieti – Servizio Urbanistico Provinciale con le motivazioni contenute nella relazione del Dirigente del IV Settore dell'ente datata 27-07-2012 prot.n. 24626;
- dare atto che la modifica dell'art. 14 delle NTA del vigente PRG introdotta con la presente deliberazione non è modificativa delle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale e che, pertanto, si può procedere con l'autoapprovazione della variante al PRG ai sensi dell'art. 43 della L.R.n. 11/1999;
- approvare la variante all'art.14 - Zone residenziali – Norme Generali delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. il cui testo di seguito si riporta:

Nelle zone residenziali sono ammesse le attività turistico-ricettive e le trasformazioni degli edifici esistenti in attrezzature edilizie destinate ad attività turistico-ricettive, nel rispetto degli indici urbanistici di zona e del regolamento edilizio.

In tutte le zone del Territorio comunale le case ed appartamenti per vacanze ,come definite dalla L.R.75/95, in attività o in fase di realizzazione, con titolo concessorio rilasciato e sulla scorta del quale sono stati avviati i lavori possono modificare la destinazione d'uso a residenza.

Gli Alberghi in attività o dismessi, non possono essere trasformati ad uso residenziale e a strutture extra-alberghiere come definite dalla L.R. 75/95.

Gli Alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di essere trasformati ad uso strutture extra-alberghiere ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160.

Gli Alberghi in attività o dismessi, possono presentare richiesta di essere trasformati ad uso residenziale ai sensi dell'art.30 bis della

L.R. 18/83 nel testo in vigore.

Per la modifica della destinazione d'uso delle case ed appartamenti per vacanze e degli alberghi a residenza, da attivarsi con distinte procedure, è previsto il versamento del "valore pubblico", commisurato alla superficie, per singola destinazione d'uso, per zona omogenea, con le modalità previste nella delibera di approvazione, dei criteri per la determinazione del precitato "valore pubblico".

- trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione dei provvedimenti di competenza relativi all'attivazione di due capitoli di bilancio, uno identificato come "*Trasformazione case vacanze*" e l'altro come "*Attività di pianificazione e sostenibilità*" sui quali far confluire rispettivamente il 90% ed il 10% delle somme incassate a seguito dell'applicazione delle norme tecniche di attuazione oggetto di adozione con la presente delibera;
- trasmettere la presente delibera al Dirigente del IV Settore per quanto di competenza;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di concludere l'iter formativo per l'approvazione della Variante al PRG con successiva separata votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267.

IL DIRIGENTE RIP URBANISTICA
Arch. Roberto Olivieri

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
*Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti*

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 0,450 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nel Comune di Pescara (PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa 0,450 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nell'abitato di Pescara (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà le due cabine elettriche di trasformazione esistenti denominate rispettivamente "COLLI MADONNA" e "VIA PASSO GODI" sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/70 del 31.07.2002.

La costruzione interesserà le Strade Comunali denominate Via Passo Godi, Via Tiberi, Largo Madonna in Comune di Pescara.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

IL RESPONSABILE
Antonino Zecca

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise

*Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti*

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 1,330 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nel Comune di Montesilvano (PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa 1,330 Km. per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nell'abitato di Montesilvano (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà le due cabine elettriche di trasformazione esistenti denominate rispettivamente "D'AZEGLIO" e "D'ANNIBALE" sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/55 del 14.05.2002.

La costruzione interesserà le Strade Comunali denominate Via Niccolò Tommaseo, Via Moncenisio, Via Gran Paradiso, Via Chiappinello in Comune di Montesilvano.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia

dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

**IL RESPONSABILE
Antonino Zecca**

ISOLMONTAGGI SRL
*Strada Provinciale Bonifica Km. 14,050
Cap. 64010 Città ANCARANO*

PROCEDURA DI VERIFICA DI AS-SOGGETTABILITÀ inerente: Impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi del D. LGS 152/2006.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi del D. LGS 152/2006.

PROPONENTE

Isolmontaggi S.r.l., sede legale ed operativa in via Bonifica Tronto Km. 14,050 Cap. 64010 Ancarano (TE) Tel. e Fax. 0861/816020; web: www.isolmontaggi.net; email: isolmontaggi@libero.it; PEC: isolmontaggi@pec.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. parte II,

allegato IV: p.to 7, Lett. z/a

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Strada Provinciale Bonifica Km. 14,050 nel Comune di Ancarano (TE)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

All'interno di struttura coperta, la ditta intende realizzare e gestire un impianto di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi dell'art. 208 del D. LGS 152/2006 e s.m.i

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BU-RA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ISOLMONTAGGI SRL
Strada Provinciale Bonifica Km. 14,050
Cap. 64010 Città ANCARANO
Firmato

NEW EDY SRL
Via Mascagni, 18
Cap65015 Montesilvano

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ inerente: Gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali - Varianti in corso di esercizio.

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali - Varianti in corso di esercizio

PROPONENTE

New Edy Srl, sede legale ed operativa in Via Mascagni n. 18 6515 Montesilvano (PE) tel. 348-0900925 Fax. 085-4686003, web: ww.newedy.it, email: newedy@live.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. parte II, allegato IV: p.to 7, lett. z/a e lett. z/b

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Via Mascagni n. 18 65015 Montesilvano (PE)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Aumento plano-volumetrico dell'impianto ed aumento dei quantitativi, integrazione di operazioni di recupero e di alcune tipologie di rifiuto da trattare.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BU-RA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web .

NEW EDY SRL
Via Mascagni, 18
Cap 65015 Montesilvano
Firmato

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**